

VEDA FORMAZIONE PROFESSIONISTI

www.vedaformazione.it

Edizione 01-2025

GUIDE PER GLI STUDI PROFESSIONALI
Dottori Commercialisti ed Esperti contabili

Veda

ANTIRICICLAGGIO SMART®

ORGANIZZAZIONE PER LO STUDIO PROFESSIONALE

www.complianceantiriciclaggio.it

Ver_01-2025

Tutti i diritti sono riservati.

Questo materiale didattico è ad uso personale ed esclusivo del percorso di formazione di Veda Srl ed è coperto da copyright.

Il diritto di autore si estende ad ogni indicazione contenuta nel documento compreso le indicazioni grafiche i colori e la disposizione dei testi e delle rappresentazioni schematiche e riepilogative.

È severamente vietata qualsiasi ulteriore utilizzazione, totale o parziale, del materiale didattico, inclusa la riproduzione, la rielaborazione, la diffusione e la distribuzione dei contenuti stessi mediante qualsiasi mezzo di comunicazione, tra cui piattaforme tecnologiche, supporti o reti telematiche, fatta salva espressa autorizzazione da parte dell'Autore.

Qualsiasi utilizzo improprio è sanzionato ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e ss.mm.ii (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

ID-0012025OSPRO:

Antiriciclaggio smart: organizzazione per lo studio professionale __Modulo_off_site_Ver_001_2025_Pro

Il materiale didattico, per quanto accurato, non è sostitutivo della relativa normativa in materia e delle ulteriori indicazioni di prassi se esistenti. Il presente materiale si accompagna alle indicazioni fornite durante il percorso di formazione.

Dispensa chiusa per la stampa il: ____28/01/2025____

Veda Srl

Via Giuseppe Pecchio n. 1 - 20131 Milano

Tel. 026622823

Fax 0287181492

e-mail: info@vedaformazione.it

Web: www.vedaformazione.it

© Veda Srl Copyright 2025

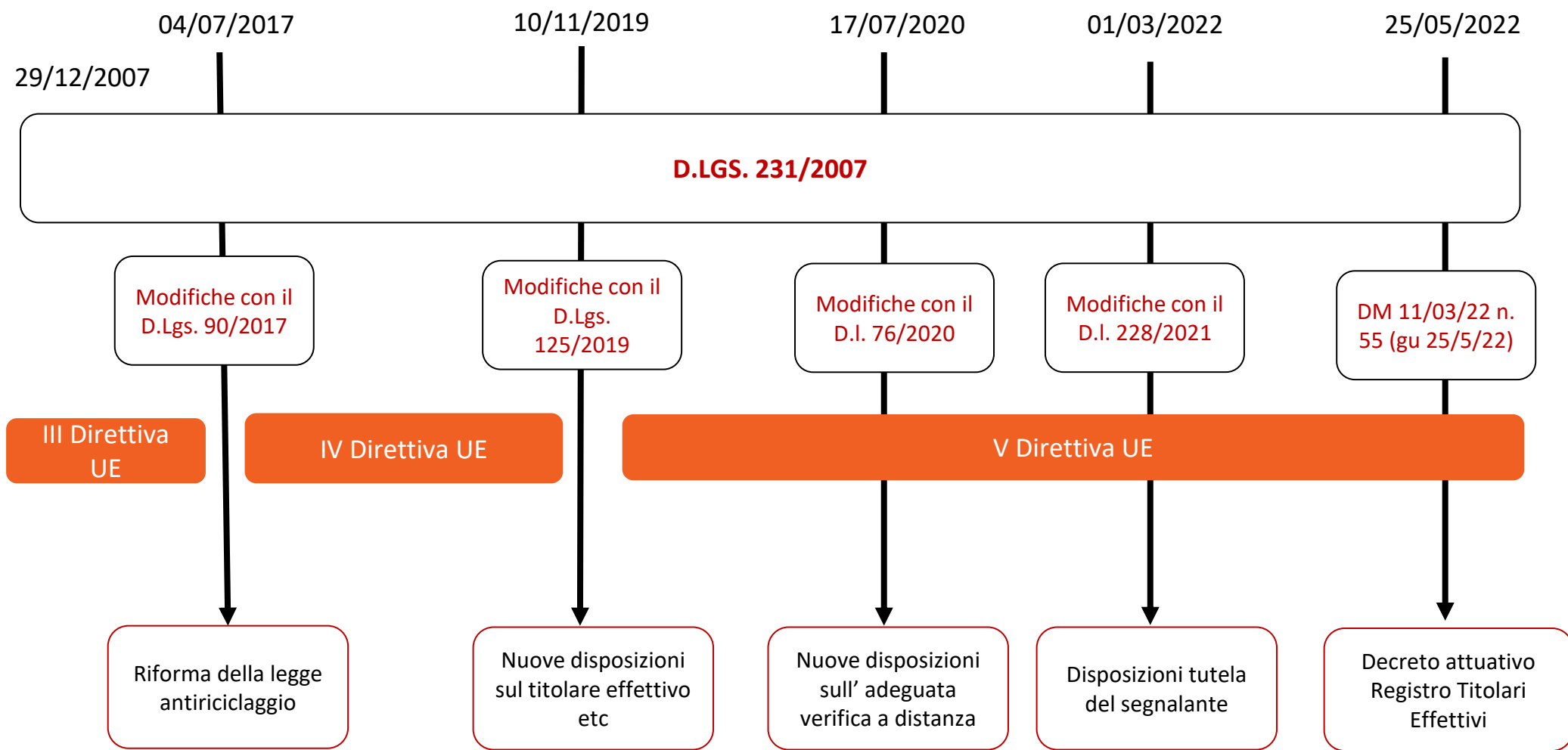
Tutti i diritti sono riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale dei contenuti senza espressa autorizzazione.

EVOLUZIONE DELLA NORMA NEL TEMPO E LA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO DEL CNDCEC



Come la norma si è evoluta nel tempo ed i momenti di sintesi





Come la norma si evolverà

Novità:

L'Unione Europea ha varato un pacchetto integrato volto a rafforzare il quadro dell'Unione in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) che costituirà il quadro giuridico complessivo degli obblighi in materia di AML/CFT, ivi compresa l'istituzione di un'Autorità europea per la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo (AMLA).





Come la norma si evolverà

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 19 giugno 2024 è stato pubblicato il c.d. “**AML/CFT Package**”, che ricomprende rispettivamente:

- il **Regolamento (UE) 2024/1624** del 31 maggio 2024, (detto anche “**single rulebook**”), relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo che sarà direttamente cogente nei singoli Stati membri. Il Regolamento è entrato in vigore il 9 luglio 2024 e si applicherà per i destinatari a decorrere dal **10 luglio 2027**, tranne che per le società calcistiche professionistiche e per gli agenti calcistici per i quali il Regolamento sarà operativo a decorrere dal **10 luglio 2029**;
- la **Direttiva (UE) 2024/1640** del 31 maggio 2024 (c.d. **VI Direttiva Antiriciclaggio**) relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la Direttiva (UE) 2019/1937 e abroga la Direttiva (UE) 2015/849. La VI Direttiva è entrata in vigore il 9 luglio 2024 e gli Stati membri dovranno adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva entro il **10 luglio 2027**. Vi sono alcune norme che troveranno termini differenti di recepimento, quali quelle relative al Registro sulla titolarità effettiva (artt. 11-12-13-15) laddove il termine è stabilito per il **10 luglio 2026** e quella attinente al punto di accesso unico alle informazioni sui beni immobili (art. 18) laddove il termine è fissato per il **10 luglio 2029**;
- il **Regolamento (UE) 2024/1620** del 31 maggio 2024 che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (**AMLA**) e che modifica i Regolamenti (UE) 1093/2010, 1094/2010 e 1095/2010. Tale provvedimento è entrato in vigore il 26 giugno 2024 e si applicherà a decorrere dal **1° luglio 2025**.



Come la norma si evolverà

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 19 giugno 2024 è stato pubblicato il c.d. "AML/CFT Package", che ricomprende rispettivamente:

IL REGOLAMENTO (UE) 2024/1624 del 31 maggio 2024

(detto anche "*single rulebook*") relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo che sarà direttamente cogente nei singoli Stati.

Il Regolamento è entrato in vigore il **9 luglio 2024** e si applicherà per i destinatari a decorrere dal **10 luglio 2027**, tranne che per le società calcistiche professionistiche e per gli agenti calcistici per i quali il Regolamento sarà operativo a decorrere dal **10 luglio 2029**;



LA Direttiva (UE) 2024/1640 del 31 maggio 2024 (c.d. VI Direttiva Antiriciclaggio)

relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la Direttiva (UE) 2019/1937 e abroga la Direttiva (UE) 2015/849. La **VI Direttiva** è entrata in vigore il **9 luglio 2024** e gli Stati membri dovranno adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva entro il **10 luglio 2027**. Vi sono alcune norme che troveranno termini differenti di recepimento, quali quelle relative al Registro sulla titolarità effettiva (artt. 11-12-13-15) laddove il termine è stabilito per il **10 luglio 2026** e quella attinente al punto di accesso unico alle informazioni sui beni immobili (art. 18) laddove il termine è fissato per il **10 luglio 2029**;



IL REGOLAMENTO (UE) 2024/1620 DEL 31 MAGGIO 2024

che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (**AMLA**) e che modifica i Regolamenti (UE) 1093/2010, 1094/2010 e 1095/2010. Tale provvedimento è entrato in vigore il **26 giugno 2024** e si applicherà a decorrere dal **1° luglio 2025**.



Come la norma si evolverà

Il nuovo Regolamento AML

Il Regolamento 2024/1624 allarga i destinatari della normativa preventiva.



Sono ora ricompresi, tra l'altro, nell'ambito soggettivo:

- persone che commerciano, quale attività professionale regolare o principale, **pietre e metalli preziosi**;
- agenti immobiliari e altri professionisti del **settore immobiliare**, nella misura in cui agiscono in qualità di intermediari nelle transazioni immobiliari, anche in relazione alla locazione di un bene immobile, per le operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro, indipendentemente dal mezzo di pagamento ;
- prestatori di servizi per le **cripto-attività** ;
- fornitori di **servizi di crowdfunding e intermediari di crowdfunding** ;
- **società di partecipazione mista non finanziaria** ;
- le persone che commerciano, quale attività professionale regolare o principale, **beni di valore elevato**. Vi rientrano, rispettivamente:
 - gli articoli di gioielleria o di oreficeria di valore superiore a 10.000 euro;
 - gli orologi di valore superiore a 10.000 euro;
 - i veicoli a motore di prezzo superiore a 250.000 euro;
 - gli aeromobili di valore superiore a 7.500.000 euro;
 - i natanti di valore superiore a 7.500.000 euro;



Come la norma si evolverà

Il nuovo Regolamento AML



- persone che **commerciano beni culturali** o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio degli stessi, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d'arte e case d'asta, laddove il valore dell'operazione o di operazioni collegate sia pari almeno a 10.000 euro;
- **agenti calcistici**;
- **società calcistiche professionistiche** per le seguenti operazioni:
 - - operazioni con un investitore;
 - - operazioni con uno sponsor;
 - - operazioni con agenti calcistici o altri intermediari;
 - - operazioni ai fini del trasferimento di un calciatore.



Come la norma si evolverà

Il nuovo Regolamento AML

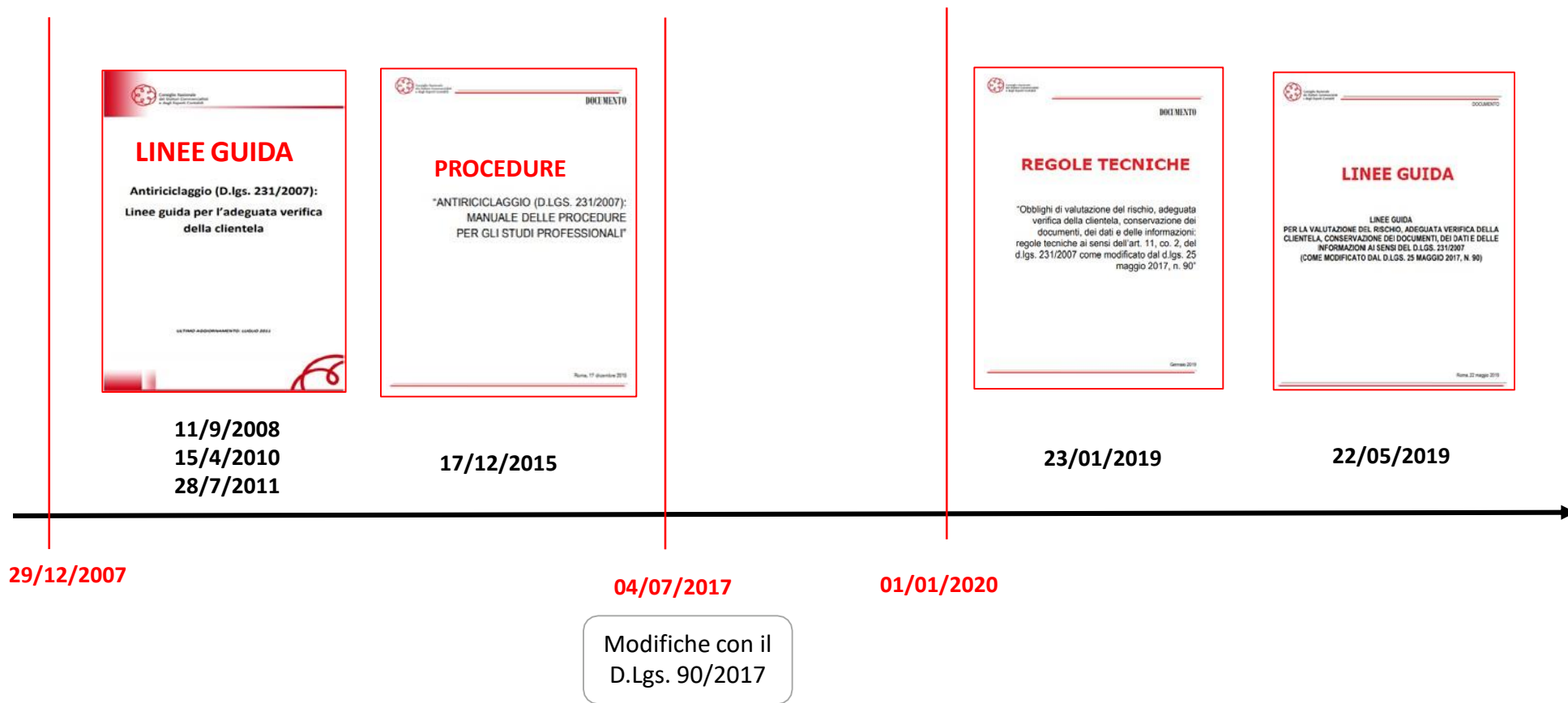


Con particolare riguardo al mondo professionale saranno ricompresi negli obblighi di due diligence AML:

- revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari, nonché qualunque altra persona fisica o giuridica, compresi liberi professionisti legali come gli avvocati, che si impegna a fornire, direttamente o attraverso altre persone alle quali tale altra persona è collegata, “aiuto materiale, assistenza o consulenza in materia fiscale” quale attività imprenditoriale o professionale principale;
- notai, avvocati e altri liberi professionisti legali, quando partecipano, in nome e per conto del loro cliente, ad una qualsiasi operazione finanziaria o transazione immobiliare o assistendo il loro cliente nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti uno dei seguenti elementi:
 - - l’acquisto e la vendita di beni immobili o imprese;
 - - la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni dei clienti, comprese le crypto-attività;
 - - l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di risparmio, conti titoli o conti di crypto-attività;
 - - l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;
 - - la costituzione, l’istituzione la gestione o l’amministrazione di trust, società, fondazioni o strutture simili.



Come il CNDCEC ha accompagnato i professionisti iscritti all'Albo





Come il CNDCEC ha accompagnato i professionisti iscritti all'Albo



01/10/2024



11/10/2024



Come il CNDCEC ha accompagnato i professionisti iscritti all'Albo

16/01/2025

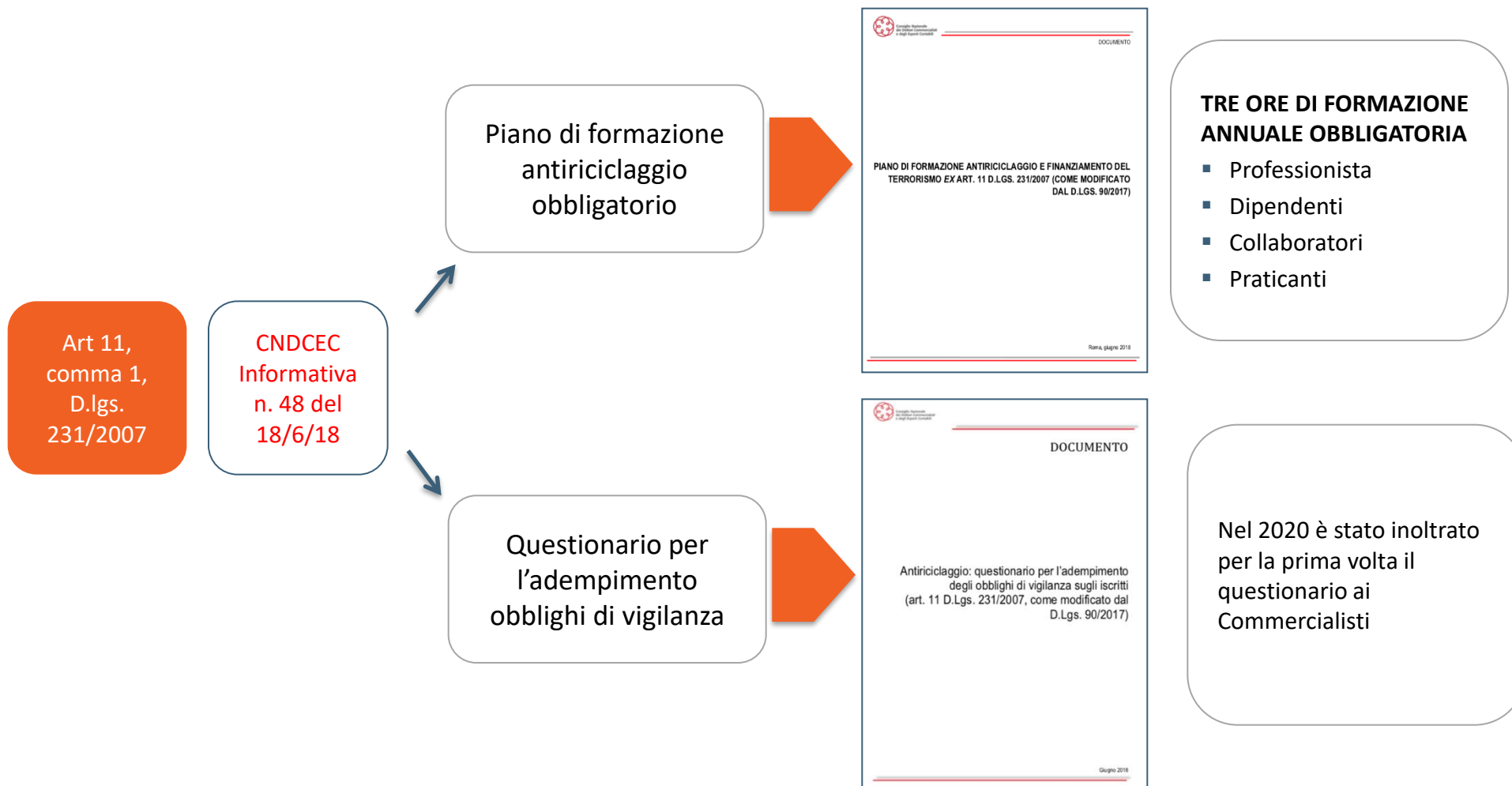


Le nuove Regole Tecniche

ex art. 11, co. 2 del d.lgs. 231/2007
applicate dagli Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili per ottemperare agli obblighi di
valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela,
conservazione dei documenti, dei dati e delle
informazioni



La funzione di promozione e controllo degli Ordini professionali





La funzione di promozione e controllo degli Ordini professionali

❑ lo stesso dovrà essere:

- Compilato con **autodichiarazione che i dati in esso contenuti sono veri e reali**, dagli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che svolgono l'attività professionale secondo quanto disposto dall'ordinamento professionale (D.Lgs. 139/2005);
- Somministrato con frequenza annuale e riguardare la raccolta di dati e di informazioni riferite **all'anno solare precedente alla richiesta di compilazione**.

❑ Deve essere compilato dal singolo professionista che lo riceve

❑ Deve dichiarare la propria conformità o non conformità in materia antiriciclaggio e riguarda i seguenti argomenti:

- 1) organizzazione dello studio professionale e degli adempimenti antiriciclaggio;
- 2) adeguata verifica della clientela;
- 3) conservazione documentale;
- 4) segnalazione operazioni sospette.

DOCUMENTO

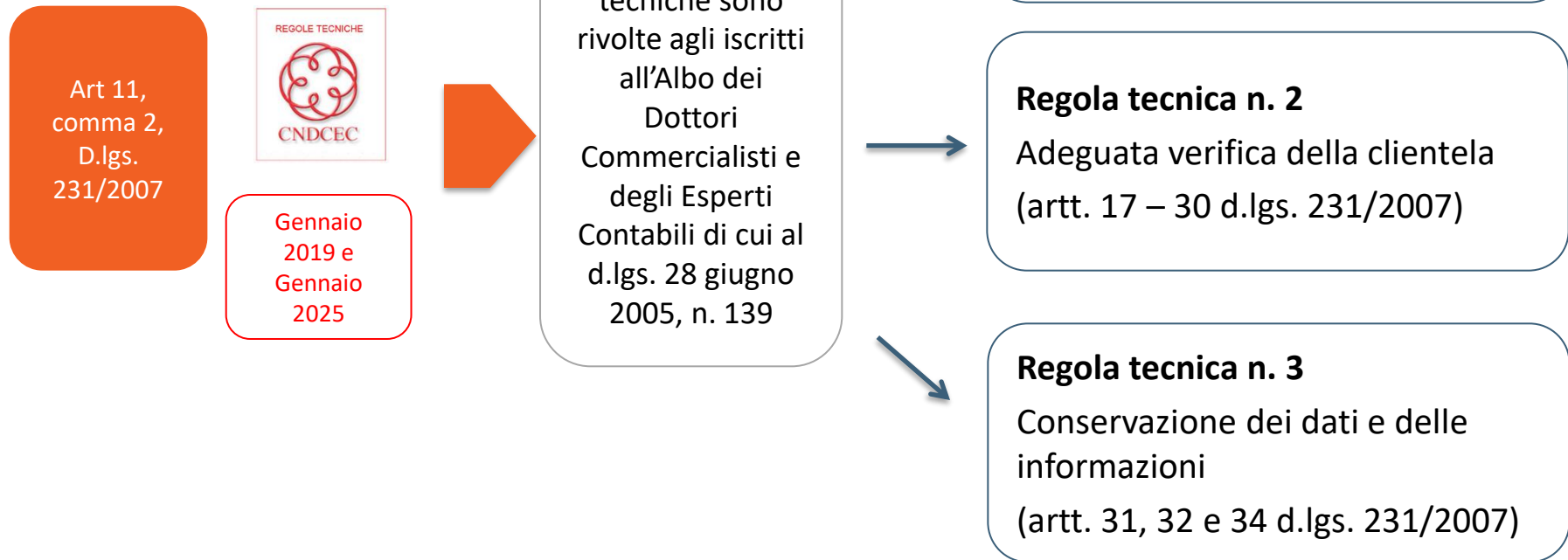
QUESTIONARIO

Antiriciclaggio: questionario per l'adempimento degli obblighi di vigilanza sugli iscritti (art. 11 D.Lgs. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. 90/2017)

Giugno 2018

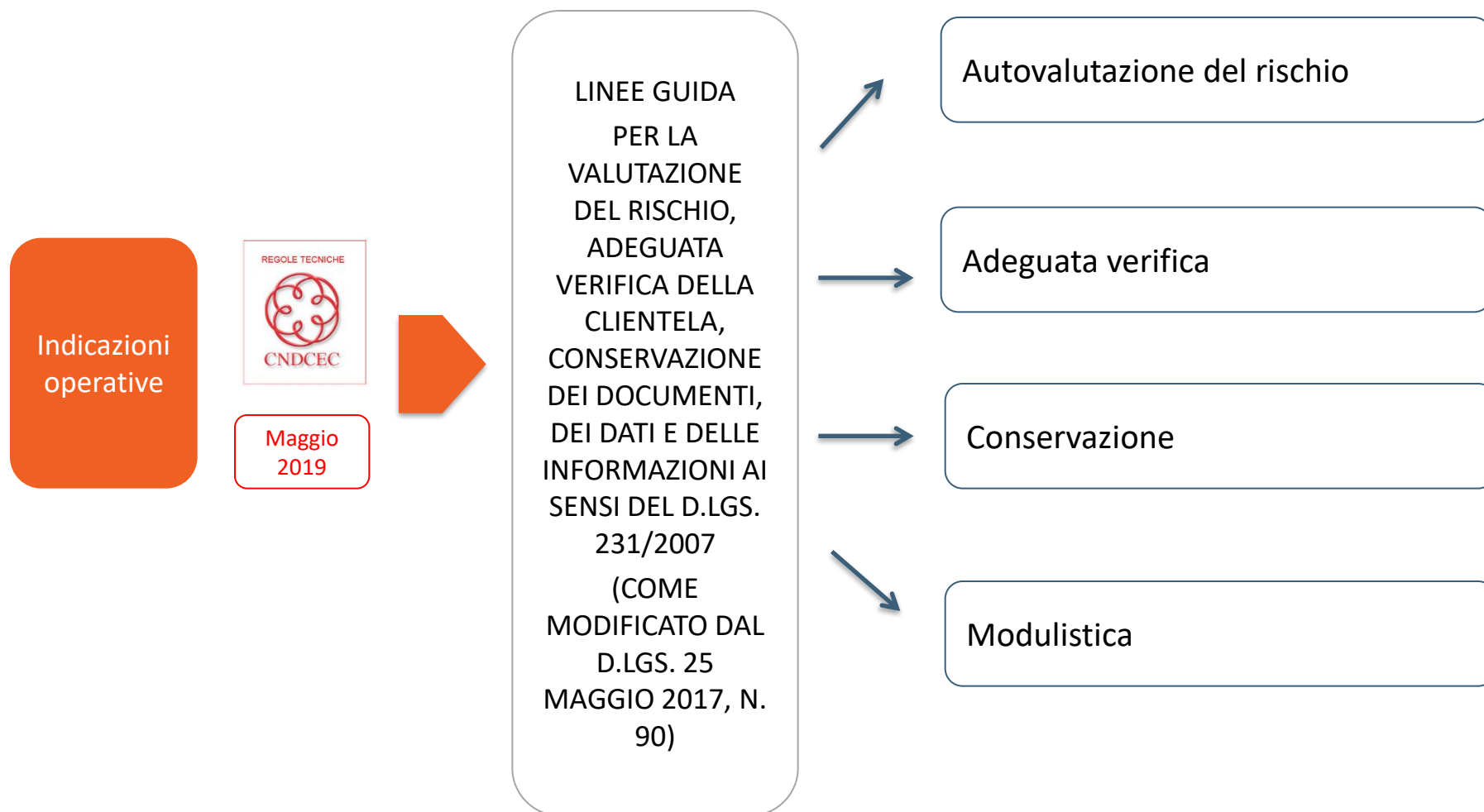


Le regole tecniche





Le linee guida





La nuova metrica per la valutazione del rischio

Con l'introduzione delle Regole Tecniche del CNDCEC, cambia la precedente metrica (livello di rischio basso, medio, alto) per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

Nuova metrica:

Rilevanza del rischio	Valori
Non significativa	1
Poco significativa	2
Abbastanza significativa	3
Molto significativa	4

Da usare
per:

Autovalutazione del rischio

Valutazione del rischio del cliente



La valenza dei documenti del CNDCEC

REGOLE TECNICHE

LINEE GUIDA

Documento di normativa
secondaria

Documento di prassi a
valenza meramente
esemplificativa

L'AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROFESSIONISTA



Indicazioni preliminari

Il processo di autovalutazione è un momento operativo e non teorico ideale.

Prima di determinare il rischio e quindi prendere i modelli di autovalutazione è assolutamente necessario effettuare:

RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI E MAPPATURA DELLA CLIENTELA

VALUTAZIONE DEI PRESIDI ORGANIZZATIVI

E' ovvio che prima di avviare il processo di autovalutazione del rischio, per ogni cliente nei cui confronti in quel momento si sta svolgendo una prestazione professionale è **necessario aver svolto l'adeguata verifica.**



Indicazioni preliminari - suggerimenti

A

RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI E MAPPATURA DELLA CLIENTELA

ELENCO CLIENTI AL 31/03/2020		Aggiornamento dei dati al:	Aggiornamento della valutazione del rischio al:	Valutazione del rischio del cliente				Adeguate verifica
				Non significativo	Poco significativo	Abbastanza significativo	Molto significativo	
1	Nom Gog	31/01/2020	31/01/2020		x			Semplificata
2	Pinc Pall	28/02/2020	28/02/2020		x			Semplificata
3	Sere Van	28/02/2020	28/02/2020			x		Ordinaria
4	Abc Srl	31/01/2020	31/01/2020			x		Ordinaria
5	Norem Snc	31/01/2020	31/01/2020		x			Semplificata
6	Aaaa Spa	31/01/2020	31/01/2020			x		Ordinaria
7	Nom Gog	31/12/2019	31/12/2019				x	Rafforzata
8	Nom Cig	28/02/2020	28/02/2020		x			Semplificata
9	Plus Srl	28/02/2020	28/02/2020				x	Rafforzata
10	Sere Vane	28/02/2020	28/02/2020			x		Ordinaria
11	Sere Vanol	31/01/2020	31/01/2020		x			Semplificata
12	Serefre Van	31/01/2020	31/01/2020			x		Ordinaria
13	Noreb Srl	28/02/2020	28/02/2020				x	Rafforzata
14	Nower Sas	31/01/2020	31/01/2020			x		Ordinaria
15	Visto Sempre	28/02/2020	28/02/2020			x		Ordinaria
				0	5	7	3	
				0%	33%	47%	20%	



Il sistema

I professionisti valutano il rischio inerente all'attività, inteso quale **rischio correlato alla probabilità che l'evento possa verificarsi e alle sue conseguenze**, nonché l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi (vulnerabilità), al fine di determinare il rischio residuo e adottare procedure per la **gestione e la mitigazione** del medesimo.

Chi la deve effettuare?

L'autovalutazione del rischio è un adempimento proprio del professionista e non può essere delegata a nessuno! E' possibile altresì effettuare l'autovalutazione del rischio in capo all'associazione professionale/**STP**

Quando?

Il primo documento di autovalutazione del rischio doveva essere redatto **a partire da gennaio 2020** (linee guida)

Ogni quanto va effettuata?

L'autovalutazione del rischio va effettuata **entro un anno dalla pubblicazione dell'Analisi Nazionale dei Rischi** o in ragione di sopravvenuti rilevanti mutamenti



Il nuovo modello di valutazione funziona così

1

IDENTIFICAZIONE DEL
RISCHIO INERENTE

Elementi di valutazione	Rilevanza
Tipologia di clientela	
Area geografica di operatività	
Canali distributivi modalità di esplicazione della prestazione professionale	
Servizi offerti	
Media	

X 0,4

+

2

ANALISI DELLE PROPRIE
VULNERABILITA'

Elementi di valutazione	Rilevanza
Formazione	
Organizzazione adeguata verifica	
Organizzazione della conservazione	
Organizzazione Sos e comunicazione violazione contante	
Media	

X 0,6

=

Risultato dell'autovalutazione del rischio
Rischio Inerente (1) + Analisi delle vulnerabilità (2) =

3

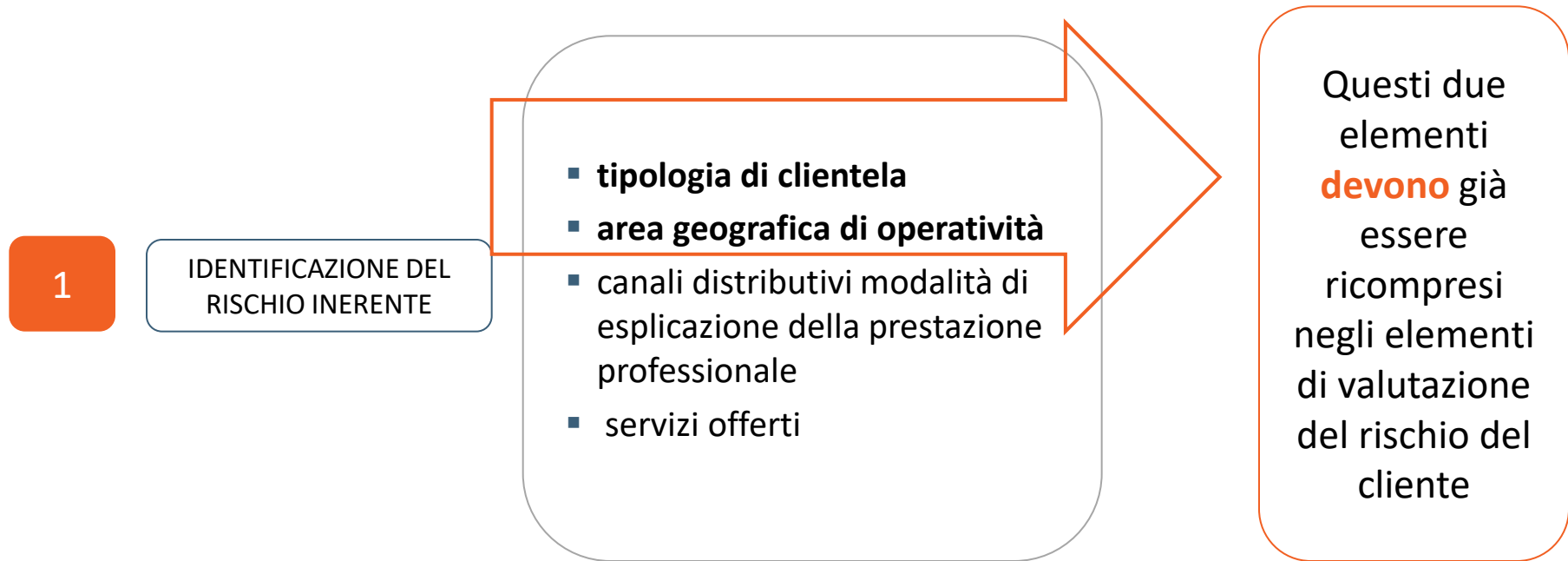
DETERMINAZIONE DEL
RISCHIO RESIDUO

valori ponderati	livello di rischio residuo
1 – 1,5	NON SIGNIFICATIVO
1,6 – 2,5	POCO SIGNIFICATIVO
2,6 – 3,5	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO
3,6 – 4	MOLTO SIGNIFICATIVO



Il nuovo modello di valutazione funziona così

Andiamo al sodo e alla sostanza del processo di analisi:





L'autovalutazione del rischio nello studio associato e nella Stp

Vi sarà la componente **RISCHIO INERENTE** che riguarda i singoli incarichi e clienti assunti dal professionista (socio dello studio associato o della STP) ed una componente organizzativa **VULNERABILITA'** generale dell'organizzazione.

		COMMERCIALISTA A	COMMERCIALISTA B																				
1	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	▪ tipologia di clientela ▪ area geografica di operatività ▪ canali distributivi modalità di esplicazione della prestazione professionale ▪ servizi offerti	▪ tipologia di clientela ▪ area geografica di operatività ▪ canali distributivi modalità di esplicazione della prestazione professionale ▪ servizi offerti																				
2	ANALISI DELLE PROPRIE VULNERABILITA'	▪ formazione ▪ organizzazione adeguata verifica ▪ organizzazione conservazione dei documenti, dati e informazione ▪ organizzazione Sos e e comunicazione violazioni sull'uso del contante																					
3	DETERMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	<table><tr><th>valori ponderati</th><th>livello di rischio residuo</th></tr><tr><td>1 – 1,5</td><td>NON SIGNIFICATIVO</td></tr><tr><td>1,6 – 2,5</td><td>POCO SIGNIFICATIVO</td></tr><tr><td>2,6 – 3,5</td><td>ABBASTANZA SIGNIFICATIVO</td></tr><tr><td>3,6 – 4</td><td>MOLTO SIGNIFICATIVO</td></tr></table>	valori ponderati	livello di rischio residuo	1 – 1,5	NON SIGNIFICATIVO	1,6 – 2,5	POCO SIGNIFICATIVO	2,6 – 3,5	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO	3,6 – 4	MOLTO SIGNIFICATIVO	<table><tr><th>valori ponderati</th><th>livello di rischio residuo</th></tr><tr><td>1 – 1,5</td><td>NON SIGNIFICATIVO</td></tr><tr><td>1,6 – 2,5</td><td>POCO SIGNIFICATIVO</td></tr><tr><td>2,6 – 3,5</td><td>ABBASTANZA SIGNIFICATIVO</td></tr><tr><td>3,6 – 4</td><td>MOLTO SIGNIFICATIVO</td></tr></table>	valori ponderati	livello di rischio residuo	1 – 1,5	NON SIGNIFICATIVO	1,6 – 2,5	POCO SIGNIFICATIVO	2,6 – 3,5	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO	3,6 – 4	MOLTO SIGNIFICATIVO
valori ponderati	livello di rischio residuo																						
1 – 1,5	NON SIGNIFICATIVO																						
1,6 – 2,5	POCO SIGNIFICATIVO																						
2,6 – 3,5	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO																						
3,6 – 4	MOLTO SIGNIFICATIVO																						
valori ponderati	livello di rischio residuo																						
1 – 1,5	NON SIGNIFICATIVO																						
1,6 – 2,5	POCO SIGNIFICATIVO																						
2,6 – 3,5	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO																						
3,6 – 4	MOLTO SIGNIFICATIVO																						



Il nuovo modello di valutazione un esempio

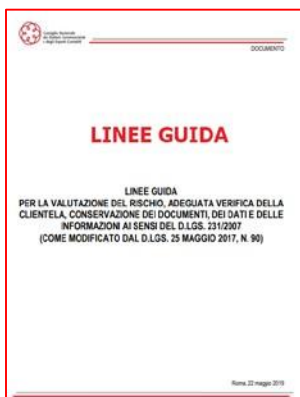
					Ponderazione	Indice di rischio residuo
Rilevanza da 1 a 4					40%	1,1
	Tipologia clientela	Area geografica	Canali distributivi	Servizi offerti		
Rischio inerente	4	3	1	3	2,75	
Rilevanza da 1 a 4					60%	1,5
	Formazione	Organizzazione adeguata verifica	Organizzazione conservazione	Organizzazione Sos e contante		
Grado di vulnerabilità	1	3	3	3	2,5	
						2,6

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 40%)	Molto significativo				
	Abbastanza significativo				
	Poco significativo			2,6	
	Non significativo				
		Non significativa	Poco significativa	Abbastanza significativa	Molto significativa
		VULNERABILITA' (coefficiente di ponderazione=60%)			



E dopo che ho fatto l'autovalutazione del rischio cosa devo fare?

Dipende dal risultato dell'autovalutazione del rischio



Rischio residuo	Valori	Cosa fare?
Non significativa	1-15	Va tutto bene, posso continuare a gestire il rischio e a non modificare nulla
Poco significativa	1,6-2,5	
Abbastanza significativa	2,6-3,5	Devo intraprendere apposite azioni di mitigazione del rischio
Molto significativa	3,6-4	





Azioni per gestire e mitigare il rischio

Per 2 o più professionisti nello stesso studio (una sede o più), occorre introdurre la funzione antiriciclaggio e nominare il relativo responsabile, a meno che nell'ambito dello studio gli adempimenti antiriciclaggio non siano assolti individualmente da ciascuno dei professionisti ;

Introduzione della funzione antiriciclaggio e la nomina del responsabile antiriciclaggio

Per più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori nello stesso studio (una sede o più), occorre introdurre la funzione antiriciclaggio, nominare il responsabile antiriciclaggio e introdurre una funzione di revisione indipendente per la verifica dei presidi di controllo. Tale soglia va individuata con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.;

Introduzione della funzione antiriciclaggio, nomina del responsabile antiriciclaggio, e introduzione una funzione di revisione indipendente.

Regole tecniche del CNDCEC

Adozione di un adeguato programma formativo per gli studi professionali, tale da metterli in condizione, nelle varie fasi lavorative, di riconoscere, grazie ad una preparazione adeguata, completa e costantemente aggiornata, le eventuali anomalie e reagire prontamente segnalandole agli organi preposti.

Formazione annuale obbligatoria

Piano di formazione del CNDCEC



Il personale dell'organizzazione

Personale: Art. 1, comma 2, lett. cc) D.Lgs. 231/2007

I dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto obbligato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato



Il numero di professionisti, collaboratori e dipendenti dello studio.

Per professionisti si intendono gli iscritti all'albo (individuali, associazioni, STP) con partita iva/codice fiscale autonomi; tra i collaboratori rientrano i tirocinanti e i titolari di contratti a progetto.

- il numero dei collaboratori si individua in base alla definizione di 'Personale';
- l'eventuale condivisione di servizi e spazi fisici all'interno dei locali del soggetto obbligato, da parte di altri soggetti, non ne determina l'inserimento ai fini del computo del numero dei professionisti;
- il numero delle sedi riguarda sia le unità nazionali sia quelle dislocate all'estero riferibili al soggetto obbligato;
- nel caso di associazione professionale o di STP è possibile creare un'unica funzione antiriciclaggio;
- nel caso di associazione professionale o STP nella cui compagine risultano anche soggetti non iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili si dovrà comunque individuare una funzione antiriciclaggio in conformità alla normativa e alle regole tecniche emanate dal CNDCEC.



Le funzioni organizzative

Cosa deve fare la funzione antiriciclaggio e il responsabile antiriciclaggio?

- a) identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sulle procedure interne;
- b) verificare l'adeguatezza delle procedure interne in materia di analisi e valutazione dei rischi, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette e comunicazione delle infrazioni sull'uso del contante;
- c) curare la predisposizione dell'autovalutazione periodica dei rischi;
- d) collaborare all'individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure;
- e) gestire la formazione;
- f) predisporre flussi informativi diretti al soggetto obbligato.

Cosa deve fare la funzione di revisione indipendente ed il suo responsabile?

- a) verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento;
- b) vigila sulla funzionalità dei presidi antiriciclaggio istituiti;
- c) riferisce unicamente al soggetto obbligato;
- d) ha accesso a tutte le informazioni rilevanti.

Queste due funzioni **RICHIEDONO SEMPRE** che nell'organizzazione le procedure siano **SCRITTE** (manuale antiriciclaggio delle procedure)

Nessuno accetta un incarico di responsabile di tali funzioni se non vi sono procedure scritte.



Conservazione e sanzionabilità dell'autovalutazione del rischio

Il documento di autovalutazione del rischio deve essere conservato ed esibito su richiesta:

- Dell'Ordine professionale (attività di vigilanza)
- Delle autorità di vigilanza

L'omessa adozione di una procedura di autovalutazione non è direttamente sanzionabile

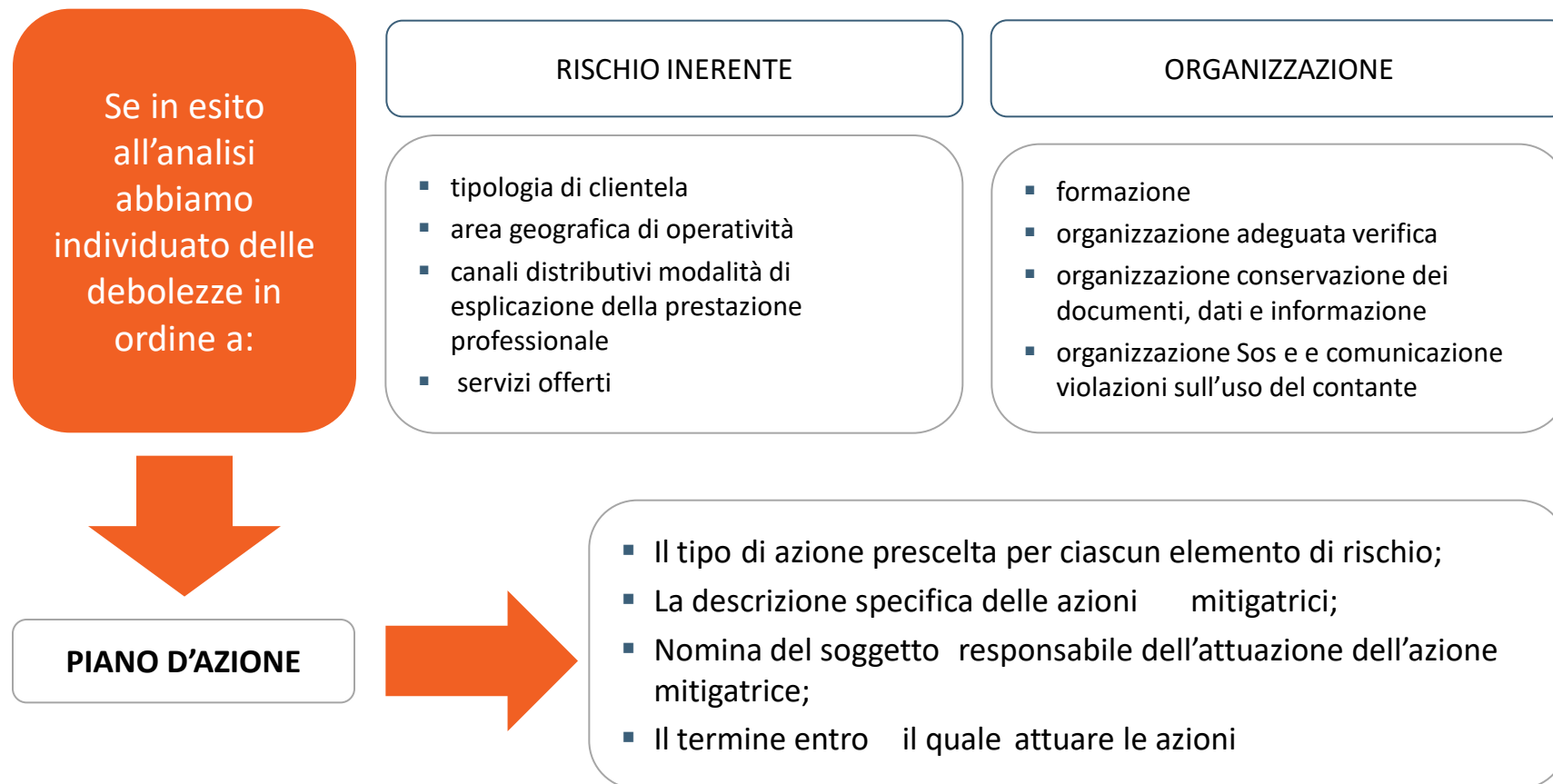


Tuttavia l'art. 67, co. 1, lett. g), DLgs. 231/2007 considera l'omessa adozione di adeguate procedure di valutazione e di mitigazione del rischio da parte del soggetto obbligato quale elemento rilevante ai fini **della determinazione del quantum** delle sanzioni connesse all'inadempimento degli obblighi antiriciclaggio



Programma delle azioni per gestire e mitigare il rischio

Andiamo al sodo e alla sostanza del processo di analisi:



IL MODELLO RELATIVO ALL'ANALISI DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI AML GOAL DEPLOYMENT PLAN®



Questo è il flusso dei processi da svolgere – Aml Goal deployment plan

1

Valutazione del rischio

Identificare e
verificare l'identità
del cliente e
dell'esecutore

Identificare e
verificare l'identità
del titolare
effettivo

Acquisire
informazioni sullo
scopo e la natura
della prestazione
professionale
richiesta

Tenere aggiornati i
dati del cliente e
conservarli ed
effettuare un
controllo della sua
operatività in base
al rischio

2

Adeguate verifica

3

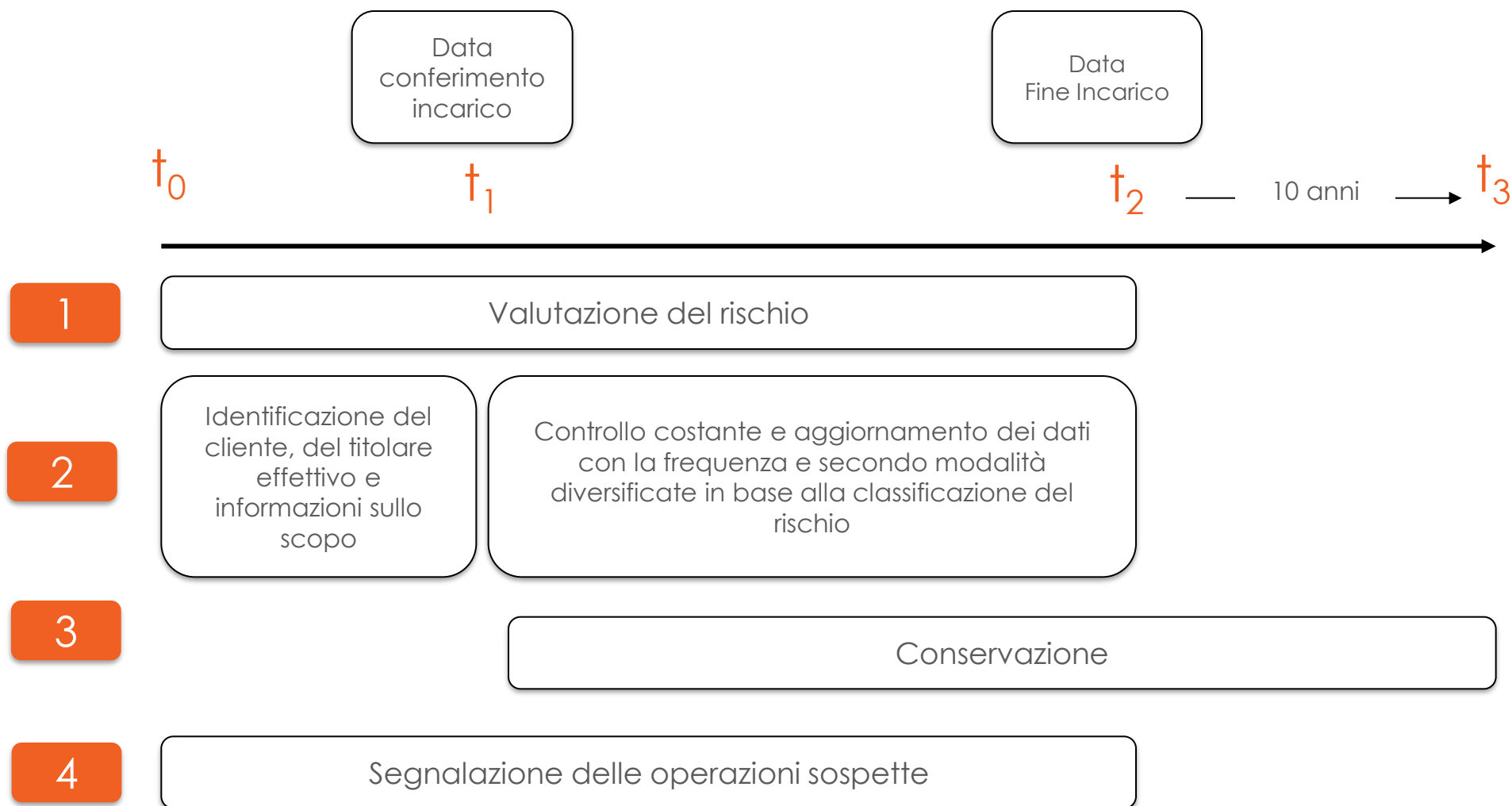
Conservazione

4

Segnalazione delle operazioni sospette



Questo è il flusso della distribuzione standard delle attività ed il timing plan



ELEMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'INCARICO E LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI



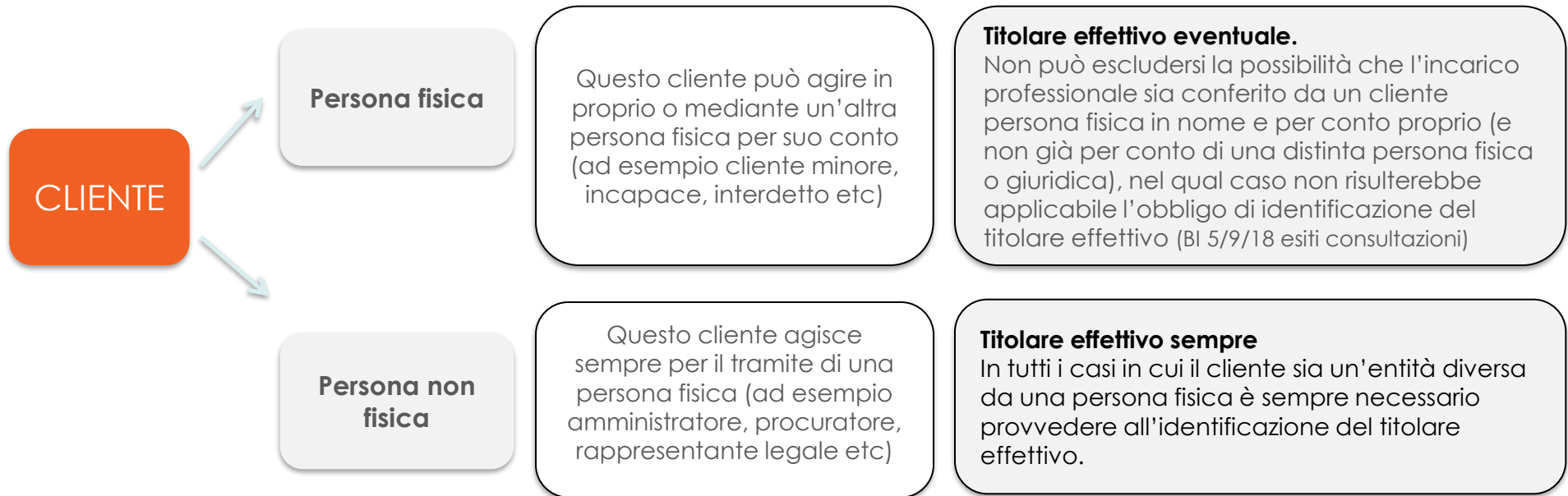
Il cliente: persona fisica e persona non fisica

Il cliente

- ✓ il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero **richiede** o **ottiene** una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico “da un professionista ndr”

L'esecutore

- ✓ il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti **poteri di rappresentanza** che gli consentano di **operare** in nome e per conto del cliente;





I dati identificativi

I dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo sono:

Dati identificativi	PERSONA FISICA Cliente / Esecutore	PERSONA FISICA Titolare effettivo
Il nome e il cognome	X	X
Il luogo e la data di nascita	X	X
La residenza anagrafica, il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica	X	X
Gli estremi del documento di identificazione	X	
Se assegnato, il codice fiscale	X	X

Dati identificativi	PERSONA NON FISICA
La denominazione	X
La sede legale	X
Se assegnato, il codice fiscale	X



I documenti validi per l'identificazione

I documenti validi per l'identificazione sono:

- ❑ carta di identità
- ❑ il passaporto
- ❑ la patente di guida
- ❑ la patente nautica
- ❑ il libretto di pensione
- ❑ il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
- ❑ il porto d'armi
- ❑ le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

Nel caso in cui dopo aver effettuato l'identificazione sussistano dubbi, incertezze o incongruenze cosa devo fare?

Consulta il sistema pubblico per la verifica dei dati

Consulta una fonte affidabile e indipendente



Sistema pubblico per la verifica dei dati



<http://www.crimnet.dcpc.interno.gov.it/crimnet/ricerca-documenti-rubati-smarriti>

SELEZIONARE IL TIPO DOCUMENTO

☐ Carta di Identita'

☐ Patente di guida

☐ Passaporto ordinario

☐ Altro documento

INSERIRE IL NUMERO DOCUMENTO (MINIMO 5 CARATTERI)

Art. 19,
comma 1,
lettera b,
D.Lgs.
231/07

Laddove, in relazione alle informazioni acquisite dal cliente, **sussistano dubbi, incertezze o incongruenze**, Il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità



Fonti affidabili e indipendenti per la verifica dei dati

- a) i **documenti di identità** in corso di validità tra quelli di cui all'Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio, diversi da quello utilizzato per l'identificazione;
- b) **gli atti pubblici, le scritture private autenticate**, i certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per quanto attiene ai contenuti assistiti da efficacia probatoria legale;
- c) la dichiarazione della rappresentanza diplomatica e dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;
- d) **gli archivi camerati, gli albi ed elenchi** di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico in conformità alla normativa di settore (quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate);
- e) le informazioni provenienti da **organismi e autorità pubbliche**, ivi compresa la pubblica amministrazione, anche di Stati esteri, purché paesi terzi equivalenti; tali informazioni possono essere acquisite **anche attraverso i siti web**.

Art. 19,
comma 1,
lettera b,
D.Lgs.
231/07

Laddove, in relazione alle informazioni acquisite dal cliente, **sussistano dubbi, incertezze o incongruenze**, la verifica dell'identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti



Quando parte il processo organizzativo che coinvolge la funzione antiriciclaggio e le sue attività?

CON IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Concetto di conferimento di un incarico professionale

- ✓ attribuzione di un mandato, esplicito o implicito, al compimento di una prestazione professionale, **indipendentemente dal versamento di un corrispettivo** o dalle modalità e dalla tempistica di corresponsione del medesimo

PER LA LEGGE ANTIRICICLAGGIO NON
IMPORTA SE IL MANDATO SIA SCRITTO O NON
SCRITTO E NEANCHE SE LA PRESTAZIONE
PROFESSIONALE VERRA' PAGATA DAL CLIENTE
O MENO

- Quindi, di regola, il processo organizzativo deve necessariamente partire con l'input da parte di colui che ha in corso ad esempio trattative pre-incarico, e che, se vuole organizzare le attività da svolgere **dovrà comunicare o annotare in apposito elenco** la data di partenza, in modo tale che si possano stabilire i vari processi e i livelli di controllo delle attività svolte.



Importanza del mandato professionale

- Momento fondamentale dell'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio è il conferimento dell'incarico professionale dal cliente, sia esso verbale o in forma iscritta.
- Pur non essendo «obbligatoria per la legge antiriciclaggio» la forma scritta, **è consigliabile che lo studio adotti in via sistematica un *format* da far sottoscrivere alla clientela per regolare il rapporto contrattuale**, fissando al contempo una datazione precisa della stipula.

La data del conferimento dell'incarico è uno degli elementi di grande attenzione in sede di ispezione da parte della **Guardia di Finanza**.

Con le nuove regole il mandato scritto assume notevole importanza anche ai fini dell'obbligo di **conservazione**

DATA DELL'INCARICO

- ✓ Privilegiare mandati scritti o conferme del preventivo sottoscritte;
- ✓ Nel caso di incarichi verbali mandare una comunicazione al cliente anche a mezzo mail di conferma dell'incarico;
- ✓ Nel caso di cliente continuativo, che conferisce al professionista un incarico di assistenza e consulenza diversa, a prescindere dalla circostanza che sarà remunerata o meno, mandare una mail di conferma.

CONSERVAZIONE



La prestazione professionale continuativa e occasionale

Concetto di prestazione professionale

- ✓ E' una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata.

Con riguardo alle prestazioni professionali l'adeguata verifica deve essere effettuata:

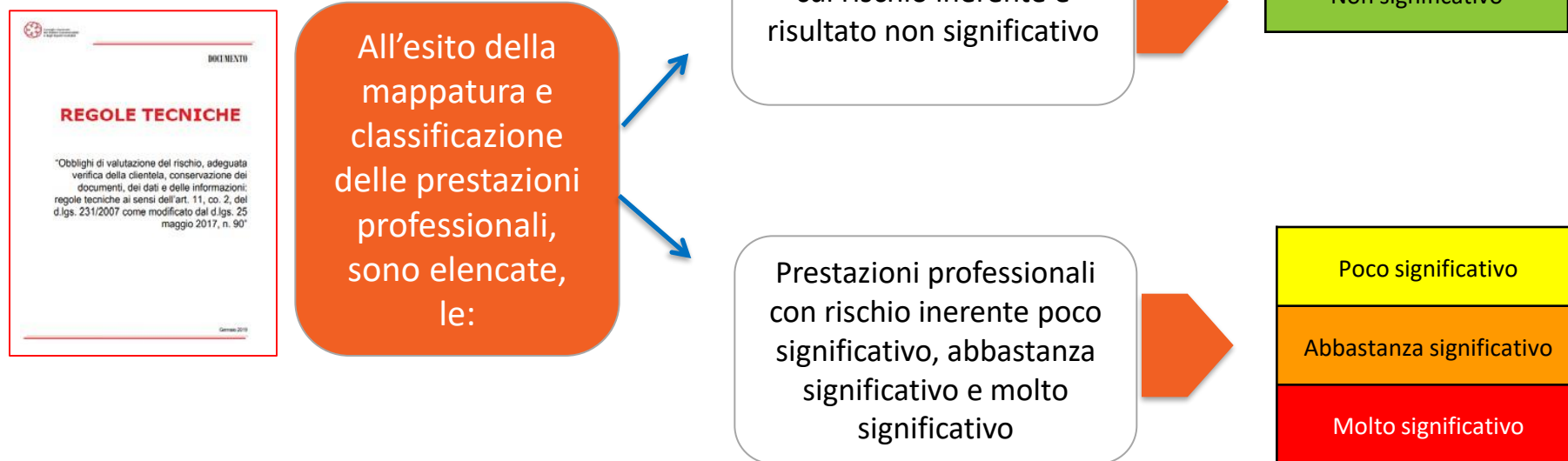
- per le **prestazioni professionali continuative**, che hanno “una certa durata”, come indicato all'art. 1, co. 2, lett. gg), si articolano necessariamente in molteplici singole attività e comportano l'instaurazione di un rapporto continuativo con il cliente;
- per le **prestazioni professionali occasionali**, vale a dire le operazioni non riconducibili ad un rapporto continuativo in essere, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea che comportino la movimentazione o la trasmissione di mezzi di pagamento o il compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale, se i mezzi di pagamento trasmessi o movimentati sono di importo pari o superiore a 15.000 euro.

Resta fermo che, ove non sia chiaramente identificabile il valore della prestazione professionale, l'obbligo di adeguata verifica dovrà comunque essere adempiuto.



Mappatura e classificazione delle prestazioni professionali

Quale attività propedeutica alla elaborazione delle regole tecniche in materia di adeguata verifica della clientela, il CNDCEC ha provveduto ad effettuare l'analisi e la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo inerente alle attività professionali, nel rispetto dell'approccio basato sul rischio normativamente previsto.





Le prestazioni catalogate da CNDCEC come a rischio NON significativo – RIEPILOGO

Prestazione:	Regola di condotta del commercialista:
Collegio sindacale	si limita ad acquisire e conservare copia del verbale di nomina
Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali	acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente
Predisposizione di interpelli con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l'applicazione di norme, ancorché contestualizzati a casi concreti con inoltro a Ministeri e Agenzie fiscali	acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente
Risposte a quesiti di carattere fiscale e societario con cui si chiede quale sia la corretta soluzione in base a norme di legge della fattispecie prospettata. Il quesito può essere astratto o contestualizzato con dati oggettivi (anagrafici e di valore). Pareri pro-veritate.	acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente



Le prestazioni catalogate da CNDCEC come a rischio NON significativo – RIEPILOGO

Prestazione:	Regola di condotta del commercialista:
Consulente tecnico di parte	acquisisce e conserva copia del mandato professionale ricevuto
Funzioni di assistenza, difesa e rappresentanza innanzi ad una Autorità Giudiziale	acquisisce e conserva copia del mandato professionale ricevuto
Funzioni di mediazione e arbitrato	acquisisce e conserva copia del mandato professionale ricevuto
Incarichi che derivano da nomine giurisdizionali per le quali il professionista si interfaccia con l'autorità che ha provveduto alla nomina	acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria
Incarichi di gestore della crisi e di esperto indipendente nell'ambito della composizione della crisi	acquisisce e conserva copia della nomina assegnata



Le prestazioni catalogate da CNDCEC come a rischio NON significativo – RIEPILOGO

Prestazione:	Regola di condotta del commercialista:
Incarichi professionali nel settore della formazione e dell'editoria	acquisisce e conserva una copia dell'incarico professionale
Componente di organismo di vigilanza ex d.lgs.231/2001 (OdV)	acquisisce una copia della delibera del CdA/determina dell'amministratore unico, ovvero del verbale assembleare di nomina, da conservare nel fascicolo intestato all'ente che ne ha deliberato la nomina
Predisposizione e/o invio telematico di pratiche varie agli uffici pubblici competenti (ad es. Registro delle Imprese)	non è richiesto alcun adempimento
Pratiche di prima iscrizione e rinnovo dei diritti	acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente
Attività di assistenza tecnica alla certificazione di risorse pubbliche e l'esercizio e della Funzione di Sorveglianza e Audit dei Programmi	acquisisce e conserva una copia dell'incarico professionale, fermo restando l'obbligo a suo carico di segnalazione di eventuali operazioni sospette



Le prestazioni professionali a rischio inerente non significativo e le regole di condotta

Andiamo al sodo e alla sostanza del processo di analisi:

Processo di
valutazione del
rischio

La rilevazione di un rischio non significativo **si pone a valle di un processo di valutazione** che, seppur non formalizzato, **dovrà comunque essere svolto dal professionista.**

Rischio non
significativo in
generale

In considerazione di quanto sopra, si ritiene di poter valutare a rischio non significativo, **salvo diverse situazioni specifiche**, le prestazioni evidenziate nella tabella 1

Adeguate verifica
nel caso di
rischio diverso da
quello non
significativo.

Il Professionista si discosta dalle regole di condotta esposte in Tabella 1, per adottare le misure di adeguata verifica semplificata, ordinaria o rafforzata, quando ritiene che il grado di rischio inerente si collochi ad un livello maggiore rispetto a quello **“non significativo”**





Le prestazioni professionali a rischio inerente non significativo e le regole di condotta

Andiamo al sodo e alla sostanza del processo di analisi:

Ad esempio, vi sono delle situazioni che non consentono di poter adottare la regola di adeguata verifica per le prestazioni in generale qualificate nelle RT a rischio non significativo ed anzi obbligano il professionista ad adottare la massima attenzione prevista con l'adeguata verifica rafforzata.

Tra queste vi sono:

- Operatività connessa alla presenza di Paesi terzi ad alto rischio;
- Operatività con persone politicamente esposte;
- prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale;
- strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;
- società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;
- tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante;
- assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta;

ESEMPIO

L'incarico di sindaco (nel caso in cui non comprenda anche la revisione legale) svolto in una società in cui gli amministratori, ovvero i soci, ovvero i titolari effettivi siano PPE obbliga il professionista a svolgere l'adeguata verifica **con modalità rafforzate**.

I punti fermi della pratica relativa al visto di conformità bonus edilizia:



- 1) Mandato professionale scritto
- 2) Elenco documenti da trasmettere
- 3) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
- 4) Check list attività e verifiche
- 5) Adeguata verifica antiriciclaggio
- 6) Check list anomalie
- 7) Chiusura pratica

Le check list emanate per l'apposizione del visto di conformità



DOCUMENTI DI PRASSI

Guida ai professionisti
incaricati del rilascio
del visto di conformità



CNDCEC
19/04/2021
IL SUPERBONUS 110%:
CHECK LIST VISTO DI
CONFORMITÀ ECOBONUS
E SISMABONUS



ODCEC TO
22/11/2021
CHECK LIST VISTO DI
CONFORMITÀ



CNDCEC
03/12/2021
CHECK LIST BONUS
FACCIAE



CNDCEC
26/02/2022
CHECK LIST ECOBONUS,
RISTRUTTURAZIONI,
SISMABONUS



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Strumento di supporto per il professionista di carattere generale che **non può ritenersi comunque esaustivo circa i controlli da effettuare**. Spetta infatti esclusivamente al professionista incaricato verificare, caso per caso, la conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la **sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta** e che è necessaria ai fini della valida apposizione del visto di conformità

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

premesse che

- *la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 445/2000, può essere validamente utilizzata anche nei rapporti tra soggetti privati che vi consentano, e che tale previsione è contenuta nelle condizioni che regolano il servizio fornito di apposizione del visto di conformità;*
- *a norma degli artt.19 e 19 bis del citato DPR 445/2000 la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati può essere attestata anche mediante dichiarazione sostitutiva;*

DICHIARA

1. *che i documenti e le copie inviate al professionista indicati nell'elenco dei documenti necessari per l'apposizione del visto **corrispondono agli originali dei documenti anche fiscali conservati dal contribuente;***
2. *che tutti i dati e i documenti trasmessi nel precedente punto **sono veritieri;***
3. *che **non sono stati notificati né sono pendenti** procedimenti promossi da parte di organismi di controllo pubblico (Guardia di Finanza, Uffici imposte ed altre Autorità) aventi ad oggetto l'inosservanza in capo al contribuente delle vigenti disposizioni tributarie ovvero altri provvedimenti anche di natura penale;*
4. *etc*
5. *Etc*

Le indicazioni delle Regole Tecniche del Cndcec sul visto di conformità

Prestazioni professionali a rischio inerente non significativo	Regola di condotta ai fini dell'adeguata verifica
Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali	Acquisizione della copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente.

NB



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

La rilevazione di un rischio non significativo **si pone a valle di un processo di valutazione** che, seppur non formalizzato, **dovrà comunque essere svolto dal professionista.**

Le indicazioni delle Regole Tecniche del Cndcec sul visto di conformità



Rischio non
significativo in
generale

In considerazione di quanto sopra, si ritiene di poter valutare a rischio non significativo, **salvo diverse situazioni specifiche**, le prestazioni evidenziate nella tabella 1

Adeguate
verifica nel
caso di rischio
diverso da
quello non
significativo.

Il Professionista si discosta dalle regole di condotta esposte in Tabella 1, per adottare le misure di adeguata verifica semplificata, ordinaria o rafforzata, quando ritiene che il grado di rischio inerente si collochi ad un livello maggiore rispetto a quello **“non significativo”**

QUINDI

OGGI:

PRATICA DI APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA' CON ADEGUATA VERIFICA

La conservazione antiriciclaggio

Cosa
conservare per
10 anni dalla
data di
cessazione
dell'incarico

- la data del conferimento dell'incarico e **la data di cessazione**;
- i dati identificativi del cliente;
- I dati identificativi del titolare effettivo;
- i dati identificativi dell'esecutore;
- le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;
- la consultazione, ove effettuata, dei registri dei titolari effettivi
- Tutti i documenti raccolti per l'apposizione del visto di conformità

Sanzioni visto antiriciclaggio



Art. 39

Decreto legislativo del 09/07/1997 n. 241

Salvo che il fatto costituisca reato.....

ai soggetti che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582....



Cassazione
n. 26089 del
16.9.2020

Risponde a titolo di ***concorso nel reato*** di cui all'art. 3 del d.l.gs n. 74 del 2000 "Dichiarazioni fraudolenta mediante artifici" il commercialista che abbia provveduto all'invio telematico delle false dichiarazioni IVA con l'apposizione di un visto di conformità ritenuto mendace e in assenza di qualsiasi controllo contabile.

Cassazione, n.
47832 del
25.11.2019

La assenza di qualsivoglia seria verifica da parte dell'indagata, appare plausibilmente sicuro indice della sua piena consapevolezza della natura solo cartolare dei crediti in questione

Cassazione, n.
19672 del
13.03.2019

il professionista, reo del rilascio di un mendace visto di conformità leggero o pesante ovvero di un'infedele asseverazione dei dati, ai fini degli studi di settore risulta esposto anche a sanzioni penali e del meccanismo del concorso nel reato di cui all'art. 110 c.p



Le prestazioni professionali a rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo o molto significativo

Tabella 2: prestazioni a rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo o molto significativo

PRESTAZIONI PROFESSIONALI A RISCHIO INERENTE POCO SIGNIFICATIVO (grado di intensità 2)
Amministrazione e liquidazione di società, enti, aziende, patrimoni, singoli beni (incarichi di nomina non giudiziale)
Consulenza in materia tributaria
Consulenza contrattuale
Custodia e conservazione di beni e aziende (incarichi di nomina non giudiziale)
Valutazione di quote sociali, aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti (non rientranti in incarichi di CTP)
PRESTAZIONI PROFESSIONALI A RISCHIO INERENTE ABBASTANZA SIGNIFICATIVO (grado di intensità 3)
Amministrazione di trust o istituti giuridici affini
Assistenza e consulenza aziendale e societaria continuativa e generica
Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici
Consulenza economico-finanziaria-patrimoniale
Costituzione di enti, trust o strutture analoghe
Tenuta della contabilità
Consulenza in materia di redazione del bilancio
Revisione legale dei conti
PRESTAZIONI PROFESSIONALI A RISCHIO INERENTE MOLTO SIGNIFICATIVO (grado di intensità 4)
Consulenza in operazioni di finanza straordinaria



Le prestazioni professionali a rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo o molto significativo



**NOTA
BENE:**

- **Rischio poco significativo = 2**
- **Abbastanza significativo = 3**
- **Molto significativo = 4**



Le prestazioni professionali del sindaco e del revisore

A – Per incarichi del Dottore Commercialista in soggetti non destinatari della normativa antiriciclaggio

Attività	SINDACO	REVISORE	SINDACO CON REVISIONE
Adeguate verifica	NO se rischio non significativo	SI	SI
	SI se rischio diverso da non significativo		
Conservazione	NO se rischio non significativo	SI	SI
	SI se rischio diverso da non significativo		
Sos	SI	SI	SI
Comunicazione contante	SI	SI	SI
Vigilanza obblighi acquisizione dati titolare effettivo art 22 D.Lgs. 231/07	SI	NO	SI



Le prestazioni professionali del sindaco e del revisore

B – Per incarichi del Dottore Commercialista in soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio

Attività	SINDACO*	REVISORE
Adeguate verifica	NO	SI
Conservazione	NO	SI
Sos	NO	SI
Comunicazione contante	SI	SI
Vigilanza obblighi acquisizione dati titolare effettivo art 22 D.Lgs. 231/07	SI	NO

Art. 46,
D.Lgs.
231/07

* Hanno obblighi di comunicazione al rappresentante legale su operazioni sospette, di comunicare alle autorità di vigilanza le violazioni della normativa antiriciclaggio.



Lo Studio Vs il destinatario

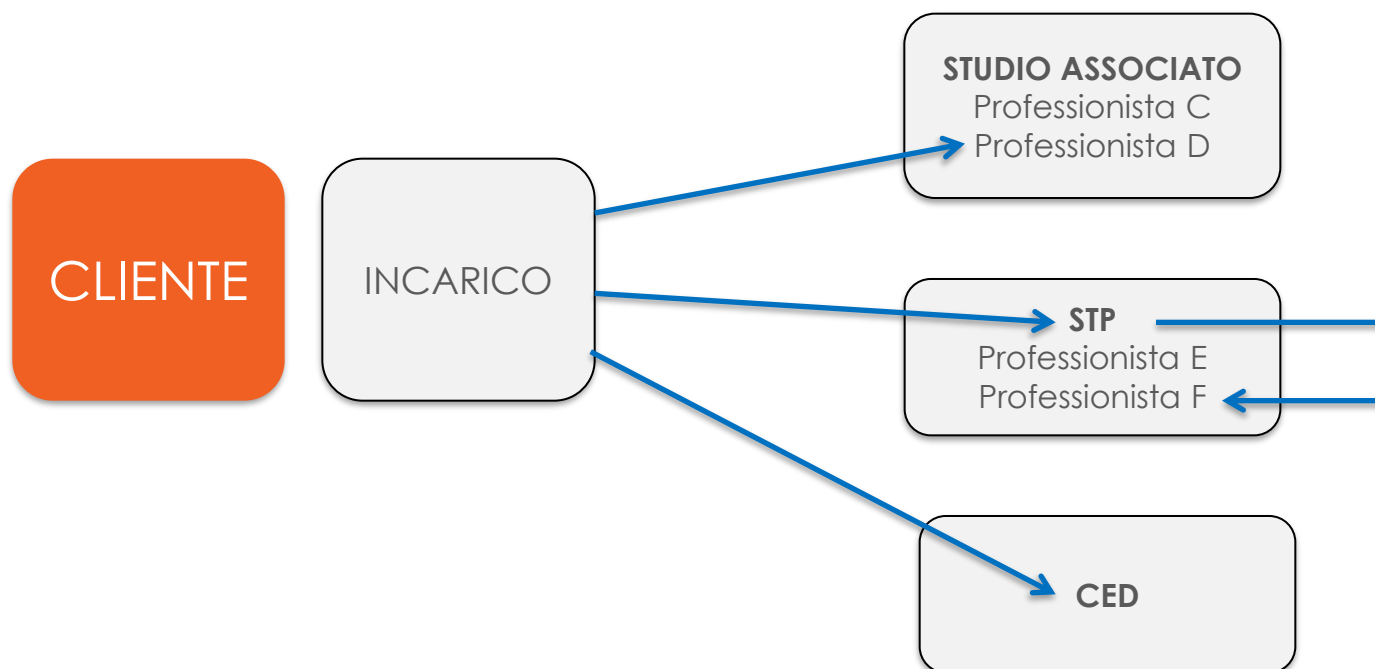




Casistica relativa agli incarichi

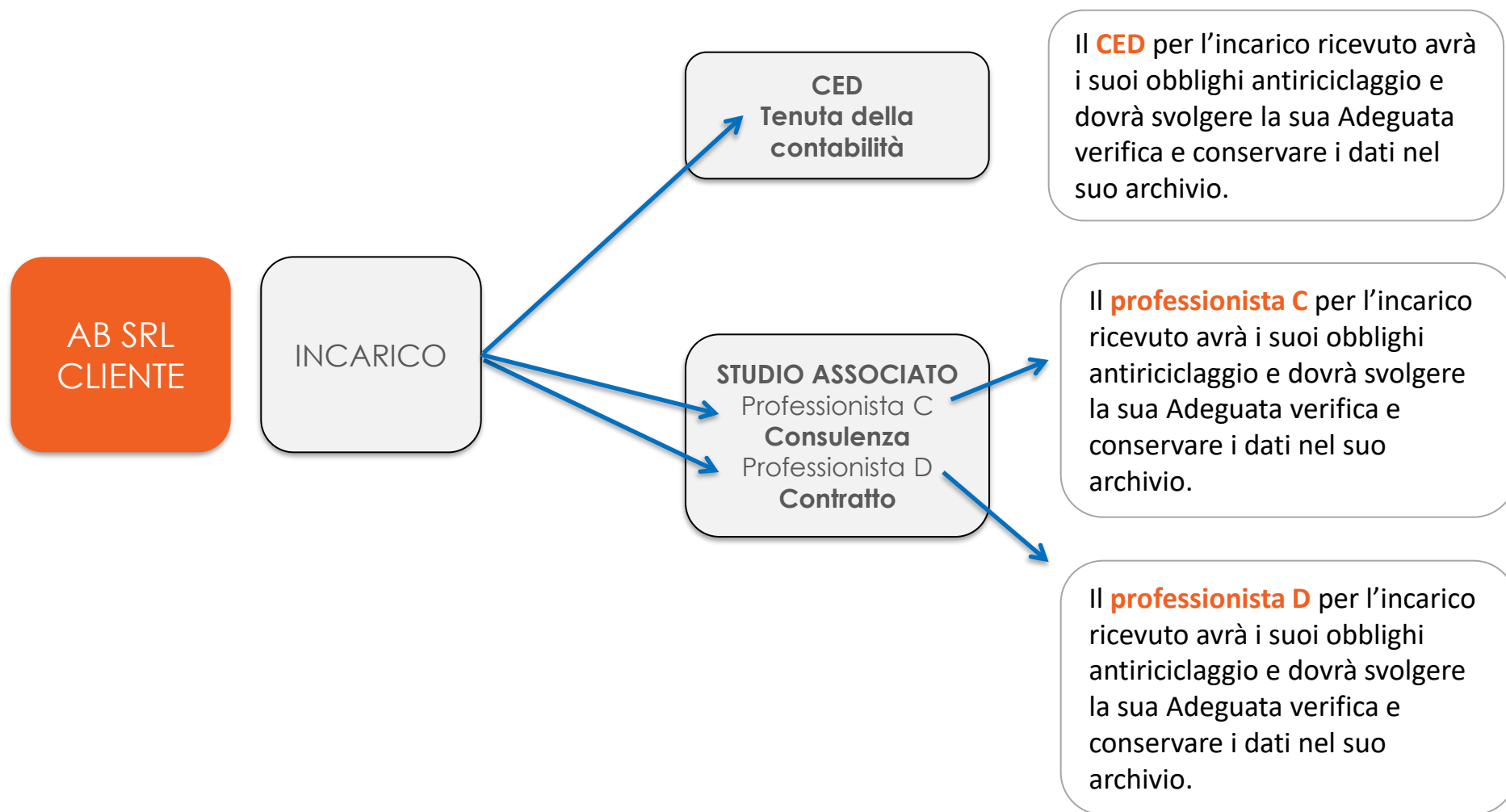
La regola:

- ✓ L'obbligo di adeguata verifica è espletato **esclusivamente nei confronti del cliente che conferisce l'incarico** per l'esecuzione della prestazione professionale.





Casistica relativa agli incarichi – un esempio





Casistica relativa agli incarichi

Più clienti

- qualora il conferimento dell'incarico è compiuto **congiuntamente da più clienti**, gli obblighi antiriciclaggio devono essere assolti nei confronti di ciascuno di essi;

Più professionisti

- qualora della prestazione professionale siano stati **incaricati congiuntamente più professionisti**, anche del medesimo studio, ciascuno deve procedere ai propri obblighi;



Il collaboratore del destinatario degli obblighi

Personale: Art. 1, comma 2, lett. cc) D.Lgs. 231/2007

- ✓ i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento **nell'organizzazione** del soggetto obbligato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato

Definizione del
perimetro
organizzativo

Qualora un professionista abilitato eserciti la propria attività all'interno di una società o di uno studio professionale – **e non sia in questo caso uno degli associati** – alle dirette dipendenze del management o del titolare dello studio, eseguendo solo gli incarichi che gli vengono affidati da questi ultimi, non è tenuto autonomamente all'adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

In quest'ottica il professionista abilitato non ha l'obbligo dell'adeguata verifica e della conservazione, atteso che egli esegue in tutto o in parte la prestazione non a seguito di un conferimento del mandato – **né da parte del cliente né della società/studio professionale** – bensì alle dipendenze o secondo le indicazioni di questi ultimi.

In tal caso, infatti, il mandato viene conferito dal cliente alla società o al/i titolare/ i dello studio, su cui gravano gli obblighi di adeguata verifica e conservazione, mentre resta a carico del professionista in via autonoma, **l'obbligo si segnalare eventuali operazioni sospette di riciclaggio**, sia pure limitatamente all'ambito di svolgimento della propria attività



Il collaboratore del destinatario degli obblighi

Obblighi antiriciclaggio del collaboratore (professionista persona fisica)

Attività	Collaboratore (professionista) che svolge la propria attività nell'ambito dell'organizzazione del soggetto obbligato e che esegue le attività che di volta in volta gli vengono affidate	Altro professionista non inserito nell'ambito dell'organizzazione del soggetto obbligato a cui il soggetto obbligato affida l'esecuzione di alcune attività per i suoi clienti.
Adeguate verifica	NO *	SI **
Conservazione	NO *	SI **
Sos	SI	SI
Comunicazione contante	SI	SI

* Non avrà obblighi di adeguata verifica nei confronti dei clienti che hanno conferito l'incarico al soggetto obbligato ma avrà i normali obblighi di adeguata verifica e conservazione per l'incarico che ha ricevuto seppur di natura continuativa dal soggetto obbligato

* * Avrà obblighi di adeguata verifica sia nei confronti del soggetto obbligato che nei confronti del cliente del soggetto obbligato.



Casistica studi associati e STP

Per gli incarichi conferiti ad uno studio associato o ad una società tra professionisti, l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo **è svolta dal professionista incaricato** dello svolgimento della prestazione, che ne è responsabile.

Gli adempimenti amministrativi inerenti all'identificazione possono essere delegati anche ai dipendenti e ai collaboratori dello studio associato/società tra professionisti.

Per successivi incarichi professionali conferiti dal medesimo cliente allo studio associato/società tra professionisti, l'adeguata verifica può essere assolta anche senza la presenza fisica del cliente quando i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente



Casistica studi associati e STP

Rimangono a carico del professionista di volta in volta interessato le seguenti attività:

- acquisizione di **informazioni su scopo** e natura della prestazione professionale, in quanto si tratta necessariamente di dati specifici per ciascuna di esse;
- **valutazione del rischio**, che potrà essere arricchita dalla disponibilità delle valutazioni effettuate dagli altri professionisti associati/soci e dall'eventuale confronto con questi;
- esecuzione del **controllo costante**, dovuto nel caso di prestazione professionale continuativa, con possibilità di ripartire le attività tra i professionisti/soci interessati e, ove ritenuto opportuno, dividerne le conclusioni.

In alternativa all'operatività sopra indicata resta ferma, in relazione alla organizzazione adottata da ciascuno studio professionale, la possibilità che ogni professionista assolva singolarmente e autonomamente tutti gli adempimenti previsti.

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA



Persona politicamente esposta

La legge ci dice
ATTENZIONE

A qualunque livello si incroci una PEP (cliente, esecutore, socio, titolare effettivo, **controparte**) o suoi familiari etc, la normativa nazionale ed internazionale dice ai destinatari di essere più attenti

Il piano delle attività è previsto dalla legge e non dal destinatario

Situazione
prevista dal
D.lgs.
231/2007 ad
alto rischio

Adeguate verifica



Art. 24, D.lgs.
231/2007

Adeguate verifica rafforzata

Informazioni sullo
scopo



Art. 18, comma1,
lettera c), D.lgs.
231/2007

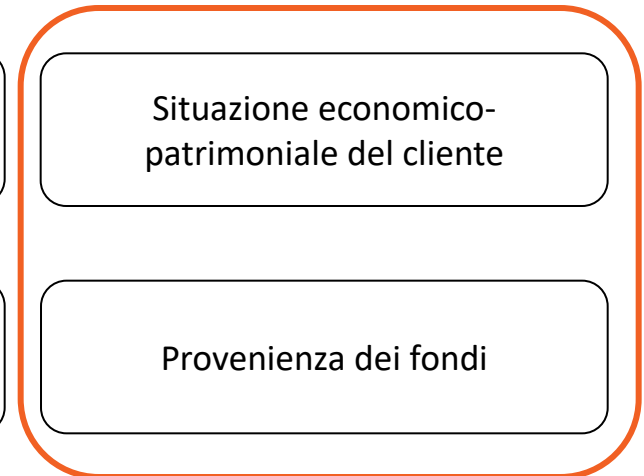
Situazione economico-
patrimoniale del cliente

Controllo costante



Art. 18, comma1,
lettera d), D.lgs.
231/2007

Provenienza dei fondi





Persona politicamente esposta

Chi è?

Le persone fisiche che **occupano** o **hanno cessato di occupare da meno di un anno** importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami

- Presidente della Repubblica e del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
- direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;



Persona politicamente esposta

Sono familiari di persone politicamente esposte:

- i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

- Le persone fisiche che, detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti;
- Le persone fisiche che intrattengono con la persona politicamente esposta **stretti rapporti d'affari**;
- Le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;

Focus

Ai fini della individuazione delle Persone Politicamente Esposte il professionista fa leva sulla collaborazione dello stesso cliente nel fornire dati utili per chiarire la propria posizione e disegnare la rete di relazioni familiari e d'affari (nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali).

Ai fini dell'effettuazione dell'adeguata verifica rafforzata, la qualifica di persona politicamente esposta rileva esclusivamente quando il soggetto agisce in qualità di privato e non quando opera come organo dell'ente pubblico ovvero agisce nell'esercizio dei poteri e delle facoltà scaturenti dall'atto con cui è designato all'espletamento di un ufficio o allo svolgimento di funzioni dell'ente medesimo.



Persona politicamente esposta

Vi possono essere dei casi in cui la tassatività delle indicazioni normative relative allo status di PEP non viene integrata:

AD ESEMPIO:

- Assessore comunale di capoluogo di provincia o città metropolitana con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- Sindaco o assessore di comune con popolazione inferiore a 15,000 abitanti;
- Organi della protezione civile
- Consiglieri delle camere di commercio
- Organi delle comunità montane
- Cariche di altri amministratori di enti pubblici
- Etc

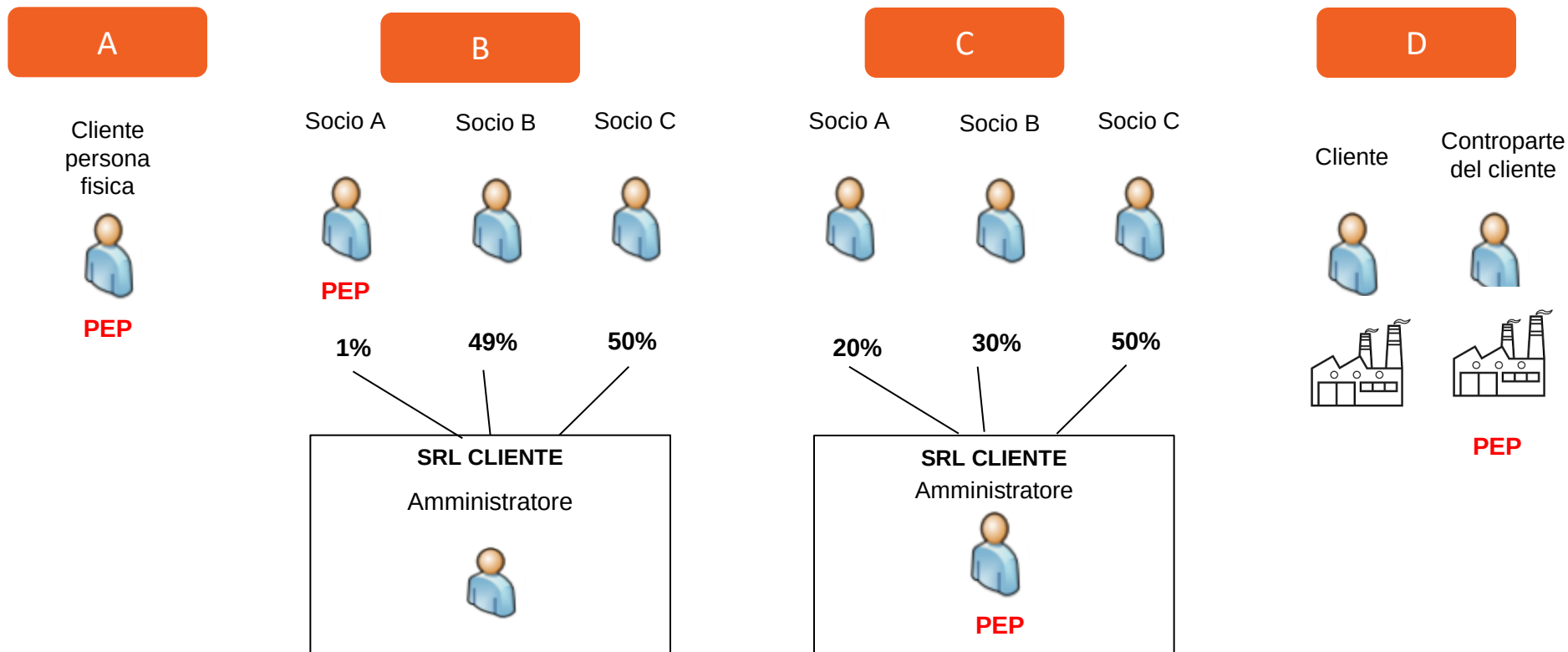
IN TAL CASO:

- Per effetto della valutazione sulla natura giuridica o dell'attività svolta dal cliente ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera a, si potrebbe giungere ad una situazione di rischio alto, tale da rendere operanti le misure di adeguata verifica rafforzate previste dall'art. 24.

NB



Alcune casistiche ed esemplificazioni



Adeguate verifica rafforzata

INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO NEI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE



Schema criteri legali individuazione titolare effettivo

Chi è il cliente?

Società di capitali

Persona giuridica
privata

Trust

Per tutte le altre
persone non fisiche

3 criteri

1 criterio

1 criterio

3 criteri

Si applica la regola della partecipazione superiore al 25% (art. 20, comma 2), in subordine, si applica la regola del controllo in altro modo (art. 20, comma 3), infine si applica la regola dei poteri di rappresentanza (art. 20, comma 4).

Si applica la regola dell'individuare tutti i soggetti (art. 20, comma 4)

Si applica la regola dell'individuare tutti i soggetti (art. 22, comma 5)

Si applica la regola della proprietà diretta o indiretta (art. 20, comma 1), in subordine, si applica la regola del controllo in altro modo (art. 20, comma 3), infine si applica la regola dei poteri di rappresentanza (art. 20, comma 4).

Soltanto nelle società di capitali vi è il riferimento alla % superiore al 25%



Il titolare effettivo nelle società di capitali

SOCIETA' DI CAPITALI

- Spa
- Srl
- Srl unipersonale
- Srl semplificata
- Sapa
- Etc

Criterio
residuale

NB

- costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

1

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

2

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, **di poteri di rappresentanza legale**, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

3

Il professionista è obbligato nei casi previsti a conservare traccia delle verifiche effettuate e delle **ragioni di utilizzo del criterio residuale**



Il titolare effettivo nelle persone giuridiche private

PERSONA GIURIDICA PRIVATA

Dpr. 361/2000

- Associazioni
 - Fondazioni
 - Altre istituzioni
- Con personalità
giuridica iscritte al
registro delle
persone giuridiche
istituito presso le
prefetture

Questo criterio specifico si applica esclusivamente ai soggetti previsti (ad esempio non rientrano in tale regola le associazioni senza personalità giuridica)

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono **cumulativamente individuati**, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

NB

Il professionista è obbligato nei casi previsti a conservare traccia delle verifiche effettuate



Il titolare effettivo nel Trust

TRUST

NB

QUESTA REGOLA VALE PER TUTTI I TIPI DI TRUST SENZA NESSUNA DISTINZIONE
(Dinamici, statici, espressi, non espressi, autodichiarati.....per tutti i trust.

Cumulativamente:

- Costituente o i costituenti;
- Fiduciario o fiduciari;
- Guardiano o guardiani;
- Altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti;
- Dei beneficiari o classe di beneficiari
- Delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust;
- qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Il professionista è obbligato a conservare traccia delle verifiche effettuate



Il titolare effettivo in tutti gli altri enti

ALTRI SOGGETTI PERSONE NON FISICHE

- Società di persone
- Cooperative
- Consorzi
- Enti no profit
- Etc

Criterio
residuale

NB

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

1

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

2

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, **di poteri di rappresentanza legale**, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

3

Il professionista è obbligato nei casi previsti a conservare traccia delle verifiche effettuate e delle **ragioni di utilizzo del criterio residuale**



Il titolare effettivo e le partecipazioni pubbliche

Si deve fare riferimento in assenza di specifiche indicazioni ai ruoli apicali dell'Ente.

**Art 9, D.lg. 19
agosto 2016,
n. 175**

(Gestione
delle
partecipazioni
pubbliche)

PARTECIPAZIONI DELLO STATO

Ministero dell'economia e delle finanze

PARTECIPAZIONI DELLA REGIONE

Presidente della regione o altro soggetto
individuato dalla legge regionale

PARTECIPAZIONI DEL COMUNE

Sindaco o dal presidente o da un loro delegato

PARTECIPAZIONI DI ALTRI ENTI

Organo amministrativo dell'ente



Il titolare effettivo e le società fiduciarie

Art. 18,
D.lgs.
231/2007

Adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di **ricostruire, con ragionevole attendibilità**, l'assetto proprietario e di controllo del cliente

Art. 24,
D.lgs.
231/2007

Strutture qualificabili
come veicoli di
interposizione
patrimoniale

Banca d'Italia
Provvedimento del
30/07/2019

È il caso, a titolo
esemplificativo, di trust, **società
fiduciarie**, fondazioni e ulteriori
soggetti giuridici che
possono essere strutturati in maniera
tale da beneficiare dell'anonimato e
permettere rapporti
con banche di comodo o con società
aventi azionisti fiduciari.

Art. 24,
D.lgs.
231/2007

Adeguate verifica rafforzata



Il titolare effettivo e le società fiduciarie

Società fiduciarie **iscritte** nell'albo previsto ai sensi dell'art. 106 del TUB.

Società fiduciarie **non iscritte** nell'albo previsto ai sensi dell'art. 106 del TUB.



Sono tenute a fornire ai fini delle disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2007 il nominativo o i nominativi del fiduciante o fiducianti.

Gli amministratori degli enti con personalità giuridica che hanno nella propria catena di controllo società fiduciarie, **hanno l'obbligo di acquisire e conservare** i dati del fiduciante o dei fiducianti mediante richiesta alla società fiduciaria e **devono fornire per iscritto**, sotto la propria responsabilità, **tutte le informazioni** necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.



Il titolare effettivo e le società fiduciarie

MOMENTO DELL'IDENTIFICAZIONE

Con la dichiarazione che il soggetto obbligato a svolgere l'adeguata verifica riceve dal cliente, viene effettuata **l'identificazione**, ma trattandosi di casistica che rientra nell'ambito dell'art. 24 del D.lgs. 231/2007 è necessario che il professionista riscontri tale dichiarazione ottenendo una conferma dalla società fiduciaria

MOMENTO DELLA VERIFICA DEI DATI IDENTIFICATIVI

Riscontro dei dati
richiedendo a:

Società fiduciarie **non iscritte** nell'albo
previsto ai sensi dell'art. 106 del TUB.

Società fiduciarie **iscritte** nell'albo
previsto ai sensi dell'art. 106 del TUB.



Le FAQ sul titolare effettivo

The screenshot shows the Banca d'Italia website header with the logo and navigation menu. Below the header, a breadcrumb trail indicates the current location: Home / Compiti / Vigilanza sul sistema bancario e finanziario / Normativa / Archivio norme / FAQ - Applicazione della disciplina antiriciclaggio / FAQ relative alla Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi. The main heading reads 'FAQ relative alla Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi', followed by the text 'elaborate congiuntamente dal Ministero dell'Economia, dalla Banca d'Italia e dalla UIF'.

Come va individuato il titolare effettivo in caso di proprietà indiretta se nella catena partecipativa risultino società controllate?

L'articolo 20, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ai fini della individuazione della titolarità effettiva per le società di capitali, **indica la soglia di una partecipazione del 25% del capitale sociale**, sopra la quale un socio è considerato titolare effettivo della società stessa.

Tale soglia rileva sia in caso di proprietà diretta (ossia, partecipazione detenuta direttamente da una persona fisica) che indiretta (ossia, partecipazione detenuta indirettamente per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona).

Per l'ipotesi di proprietà indiretta, per il tramite di società controllate, la soglia del 25% +1 va considerata esclusivamente in relazione al capitale della società cliente, al quale si fa espressamente riferimento, risalendo poi la catena partecipativa per individuare la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c.



Le FAQ sul titolare effettivo

The screenshot shows the Banca d'Italia website header with the logo and navigation menu. Below the header, a breadcrumb trail indicates the current page: *sei qui: Home / Compiti / Vigilanza sul sistema bancario e finanziario / Normativa / Archivio norme / FAQ - Applicazione della disciplina antiriciclaggio / FAQ relative alla Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi*. The main heading reads **FAQ relative alla Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi**, followed by the text *elaborate congiuntamente dal Ministero dell'Economia, dalla Banca d'Italia e dalla UIF*.

Nel caso in cui la società cliente sia una società controllata e al vertice della catena partecipativa si trovi un ente o una società la cui proprietà o il cui controllo non siano riferibili a una o più persone fisiche (ad esempio, una società ad azionariato diffuso o una cooperativa), vanno identificati come titolari effettivi i soggetti con poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società posta al vertice della catena partecipativa o della società cliente?

Nelle ipotesi in cui i criteri della proprietà e del controllo di cui all'articolo 20, commi 2 e 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 non consentano di individuare univocamente il titolare effettivo di una società posta al vertice di una catena partecipativa, occorre individuare come titolare effettivo, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 20, la persona fisica o le persone fisiche alle quali spettano poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società cliente.



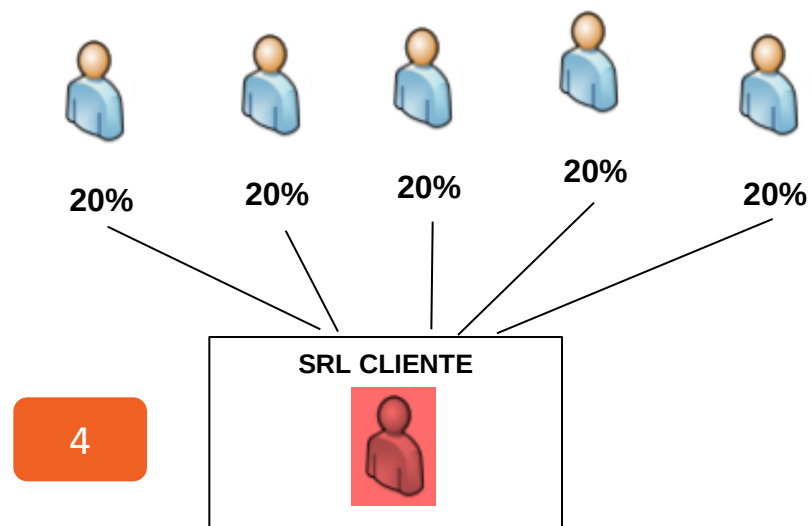
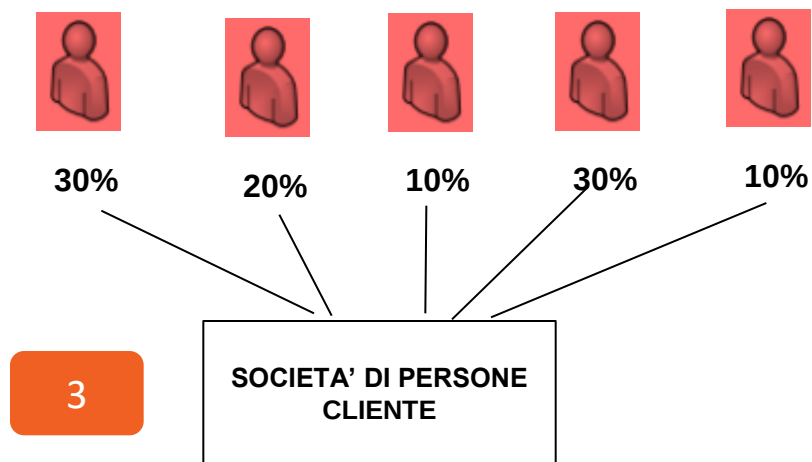
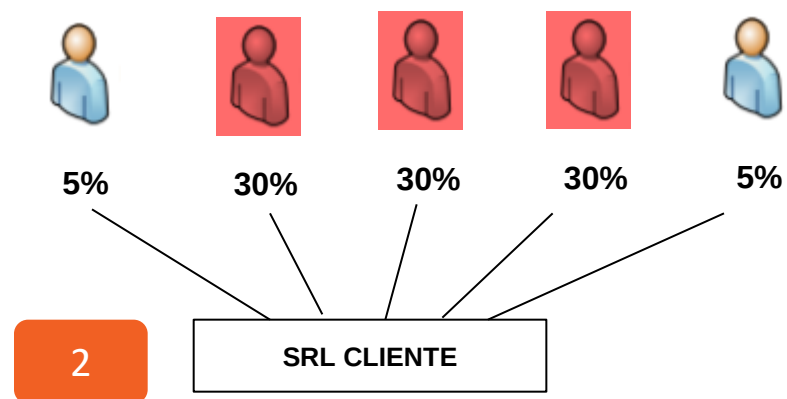
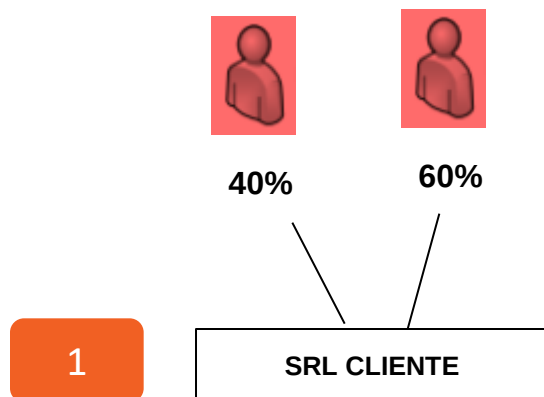
Documento di ricerca CNDCEC sul titolare effettivo



Secondo l'orientamento interpretativo del CNDCEC, il titolare effettivo non deve essere individuato solo nel soggetto (persona fisica) detentore del diritto di proprietà delle azioni o quote, ma anche in quello che è in grado di esercitare diritti di voto per oltre il 25% del capitale. Ciò appare infatti maggiormente in linea con la norma ispiratrice che – secondo la posizione del GAFI – identifica i titolari effettivi in coloro che traggono vantaggio dal capitale o dagli asset della persona giuridica o dell'ente, o che esercitano su di essa un effettivo controllo.

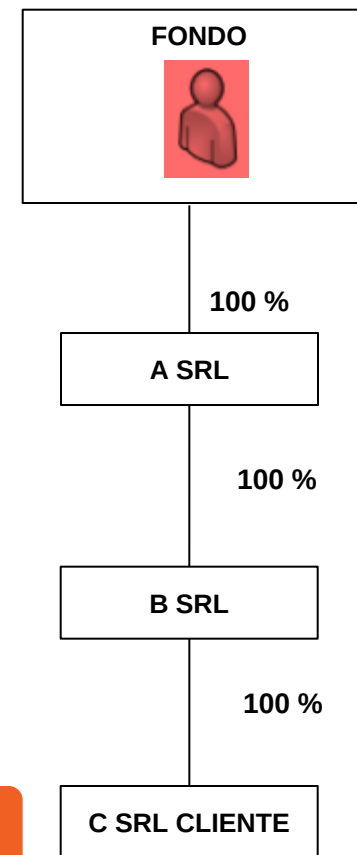
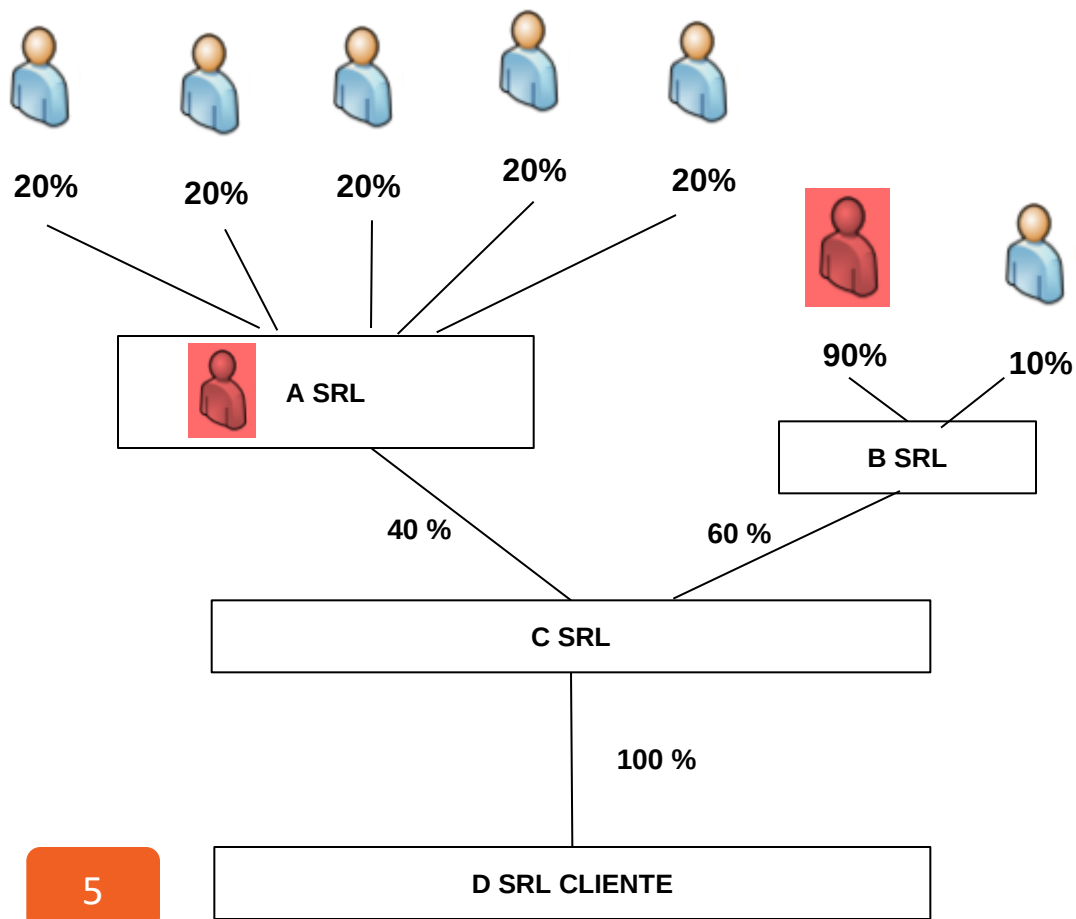


Alcune casistiche ed esemplificazioni



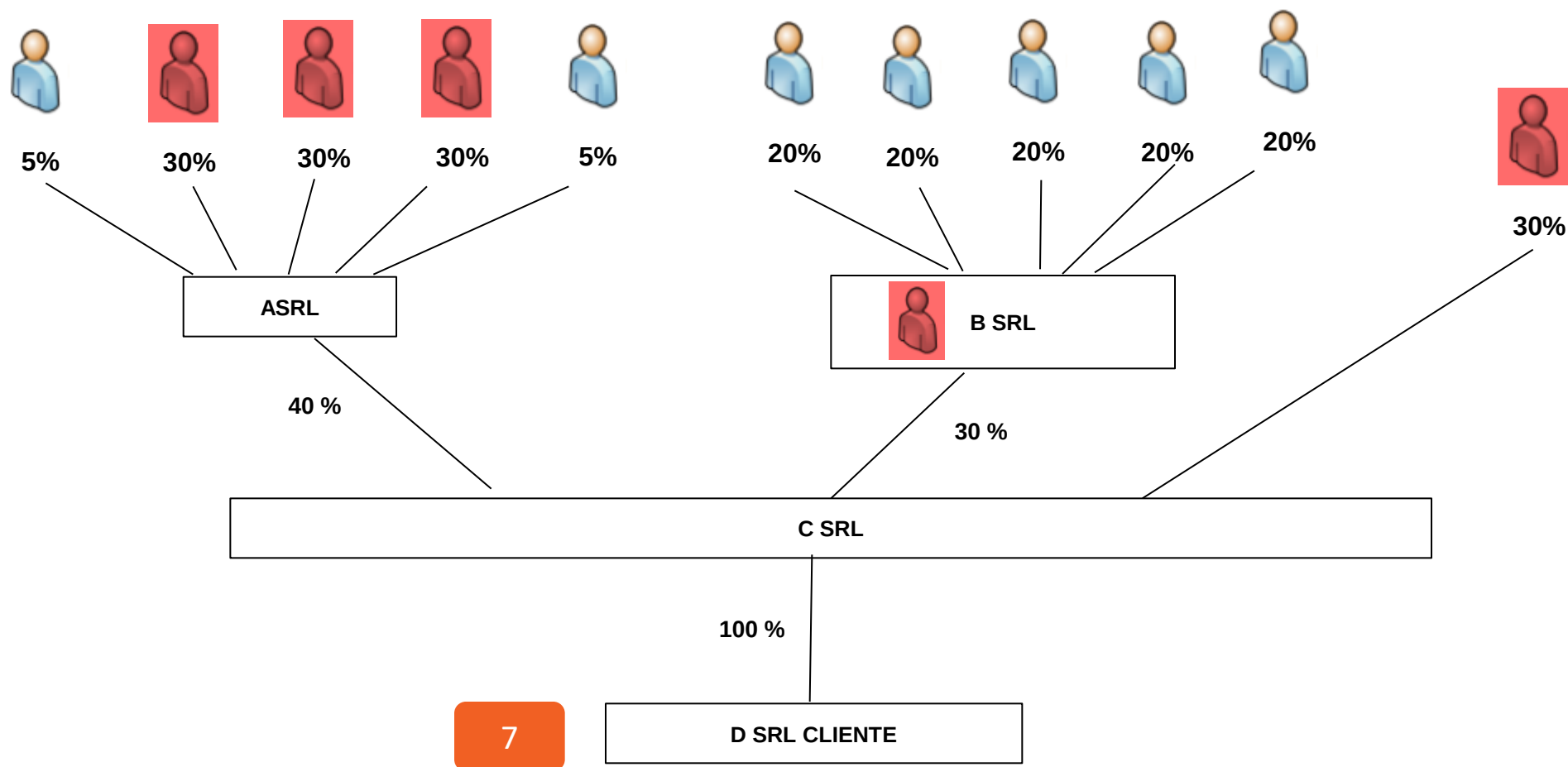


Alcune casistiche ed esemplificazioni



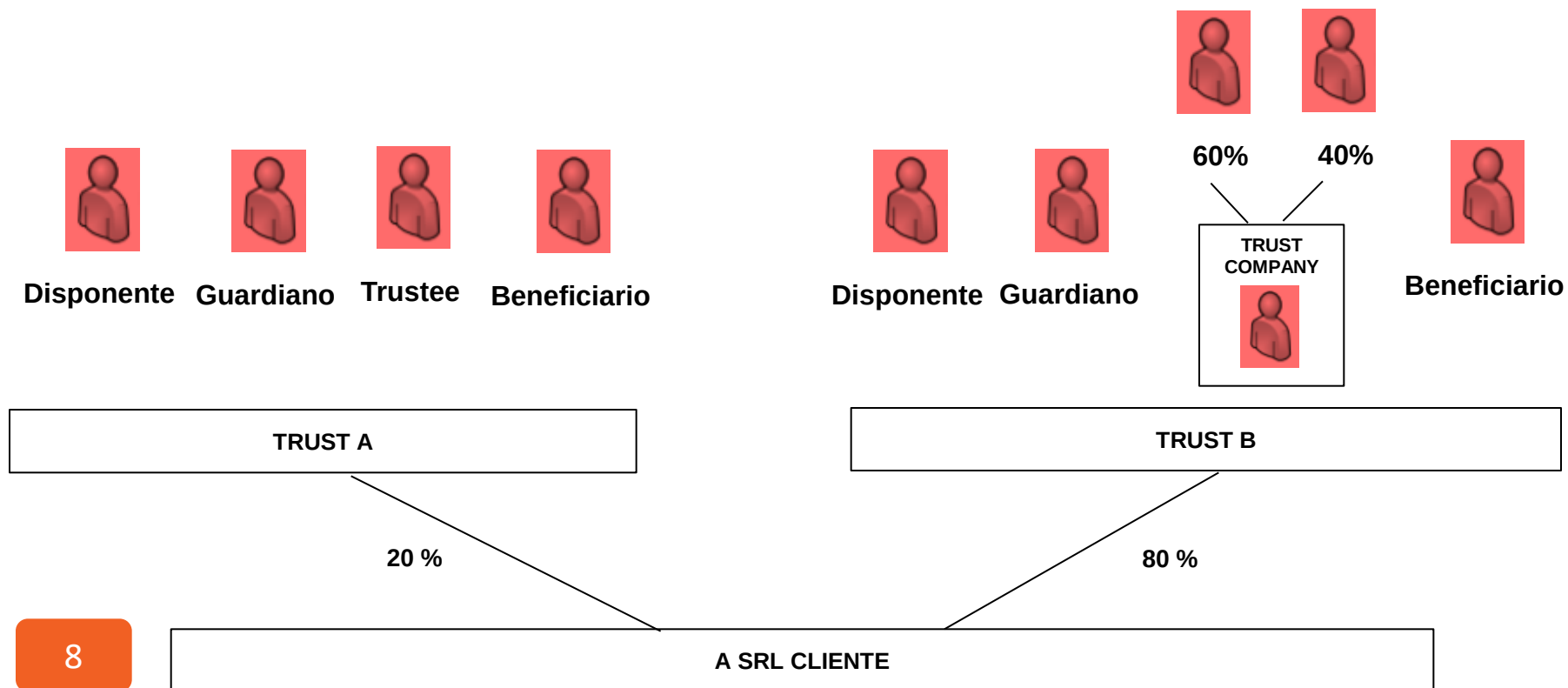


Alcune casistiche ed esemplificazioni



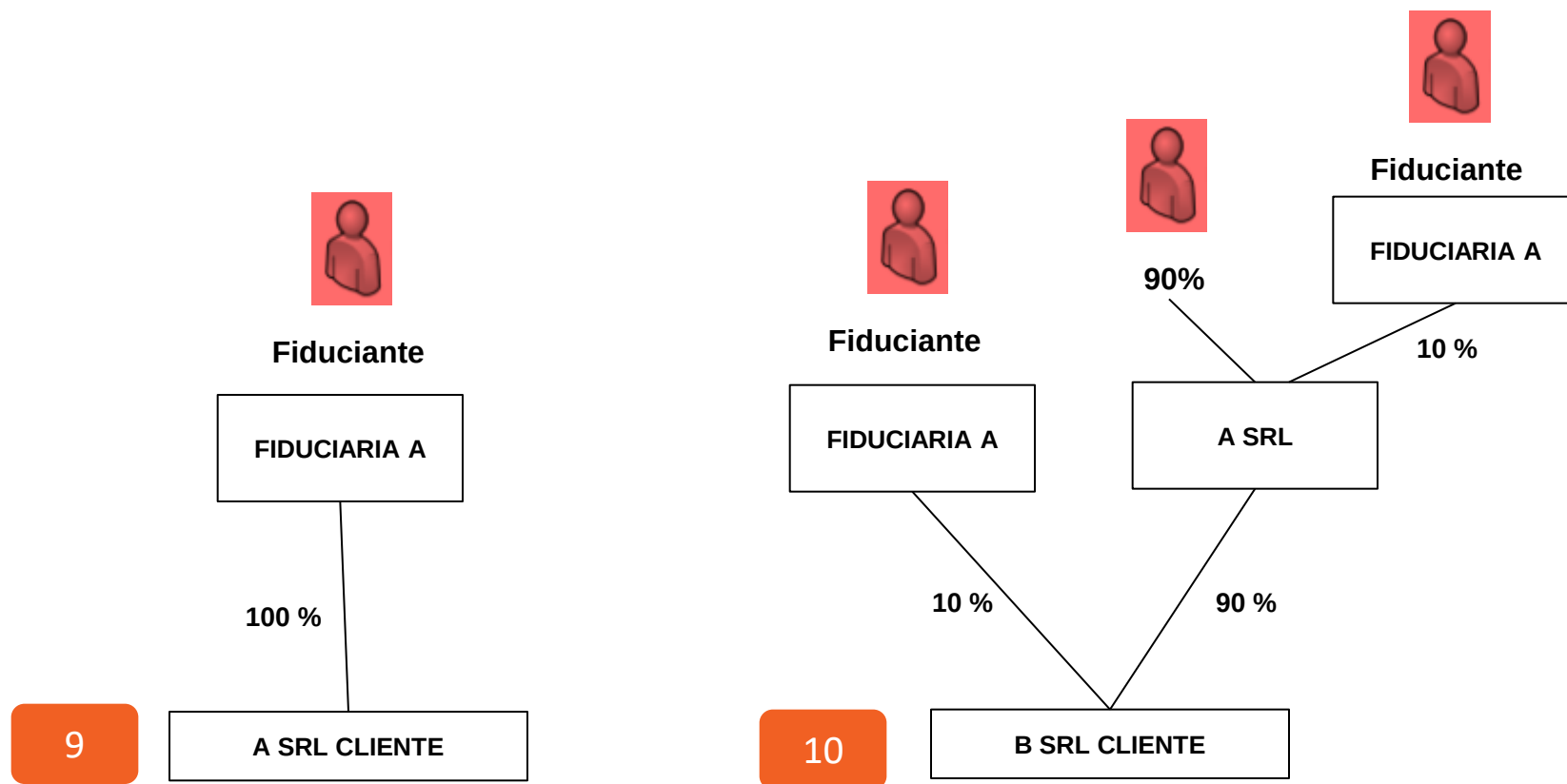


Alcune casistiche ed esemplificazioni



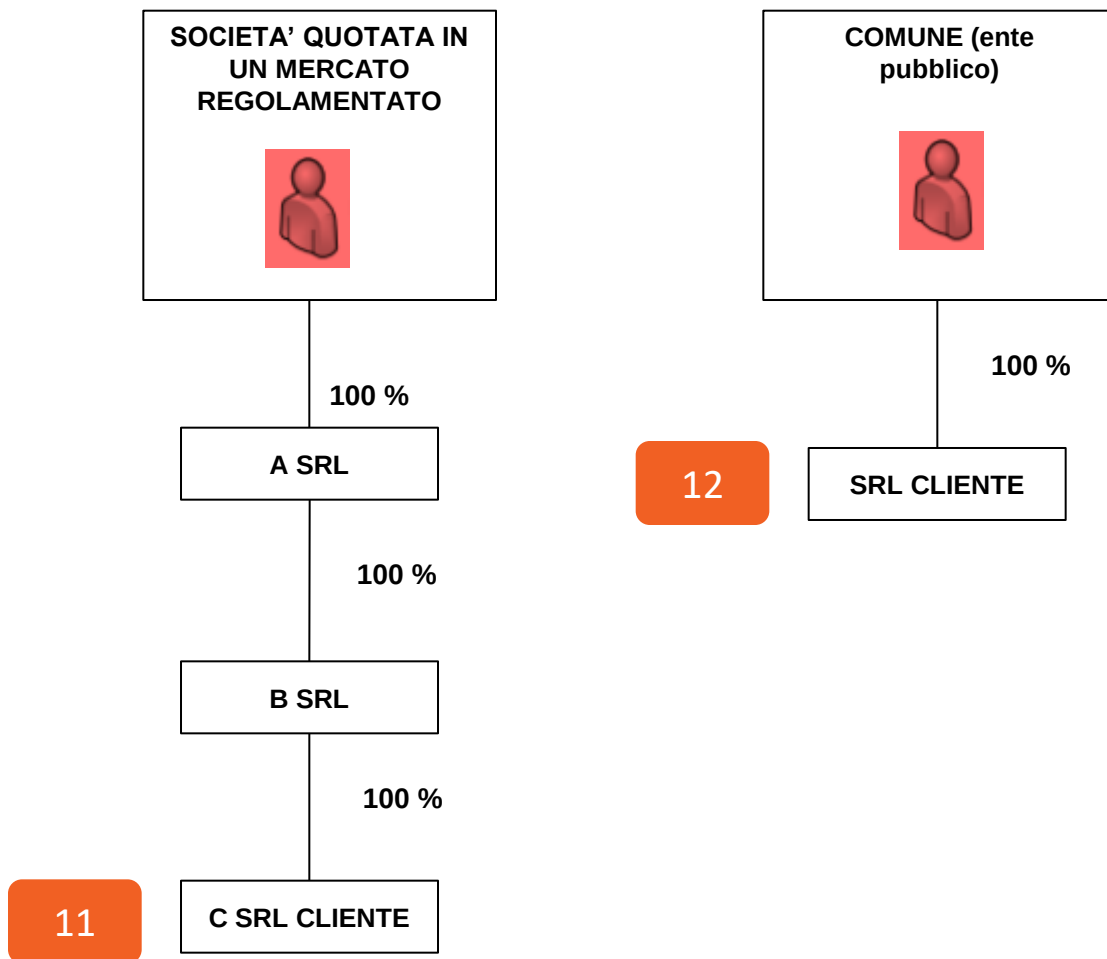


Alcune casistiche ed esemplificazioni





Alcune casistiche ed esemplificazioni



LA LOCALIZZAZIONE DELLE CATENE DI CONTROLLO



La catena di controllo del cliente

In base al diverso livello di rischio da gestire **può essere necessario conservare alcune evidenze:**

Art. 18, comma 1,
lettera b) D.lgs.
231/2007

Adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, **l'assetto proprietario e di controllo del cliente**

Art. 19 D.lgs.
231/2007

Riscontro della veridicità dei dati forniti dal cliente, laddove, in relazione ad essi, **sussistano dubbi, incertezze o incongruenze**, mediante accesso al sistema per la prevenzione del furto d'identità o attraverso il ricorso a fonti affidabili e indipendenti

Nei casi in cui l'assetto proprietario e di controllo dell'ente non è agilmente individuabile, la norma prevede misure supplementari di conoscenza da esercitare o attraverso i dati forniti dal cliente o attraverso fonti affidabili e indipendenti

NB + NB + NB

Mi trasmetti il perimetro del gruppo societario a cui appartieni in cui siano evidenziati anche i paesi ?



I veicoli societari e la loro localizzazione

E' la legge che stabilisce il rischio alto in questi casi, non il destinatario

Se..

- Clienti residenti o aventi sede in aree geografiche **ad alto rischio**;
- Strutture qualificabili come **veicoli di interposizione patrimoniale**;
- Società che hanno emesso **azioni al portatore** o siano partecipate da fiduciari;
- Assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta;
- **Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili** e indipendenti siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

**Art. 24,
D.lgs.
231/200
7**

**ALTO
RISCHIO**

In taluni casi anche se la giurisdizione non prevede titoli al portatore l'opacità è garantita dai fiduciari

BENEF OWN

FIDUCIANTE

LTD UE

SRL CLIENTE



I veicoli societari, la loro localizzazione e l'obbligo di astensione

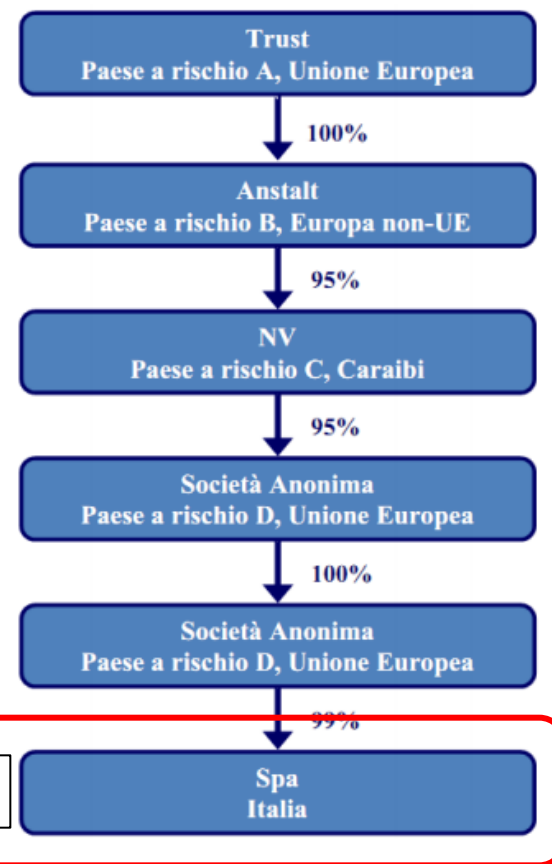
E' la legge che stabilisce l'astensione in questi casi, non il destinatario Art 42, comma 2

Obbligo di astensione o di cessazione della prestazione in cui siano, direttamente o indirettamente, parte:

- ✓ Società fiduciarie
- ✓ Trust
- ✓ Società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

Obbligo di astensione anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, **di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.**

Riscontro della veridicità dei dati forniti dal cliente, laddove, in relazione ad essi, **sussistano dubbi, incertezze o incongruenze.**





Le aree geografiche ad alto rischio



Regolamento UE 2016/ 1675
(come aggiornato dal Regolamento
2023/ 1219, pubblicato nella
G.U.U.E. L 160 26 giugno 2023 e dal
Regolamento UE n. 2024/ 163 della
Commissione del 12 dicembre 2023
pubblicato GU U.E. L, 2024/163, del
18.1.2024).

Individuazione dei paesi terzi ad alto
rischio con carenze strategiche con
carenze strategiche nei loro regimi di
AML/CFT che pongono minacce
significative al sistema finanziario
dell'Unione (ai fini dell'obbligo
dell'adeguata verifica rafforzata)

L'elenco comprende oggi:

Afghanistan, Barbados, Burkina
Faso, Camerun, Repubblica
democratica del Congo,
Gibilterra, Haiti, Giamaica, Mali,
Mozambico, Myanmar, Nigeria,
Panama, Filippine, Senegal, Sud
Africa, Sud Sudan, Siria, Tanzania,
Trinidad e Tobago, Uganda,
Emirati arabi uniti, Vanuatu,
Vietnam, Yemen.

Entrano nella black list Nigeria e Sudafrica e vengono cancellate Cambogia,
Marocco, Giordania e Isole Cayman.



Le aree geografiche ad alto rischio

Consiglio Ecofin seduta dell'8 ottobre 2024

Lista UE delle giurisdizioni
non cooperative a fini fiscali

Escono dalla lista i seguenti Paesi:
Antigua e Barbuda (a seguito di
modifiche delle norme applicabili in
Antigua e Barbuda, il forum globale
ha concesso loro un riesame
supplementare, che sarà effettuato
nel prossimo futuro).

Samoa Americane
Anguilla
Fiji
Guam
Palau
Panama
Russia
Samoa
Trinidad e Tobago
US Virgin Islands
Vanuatu

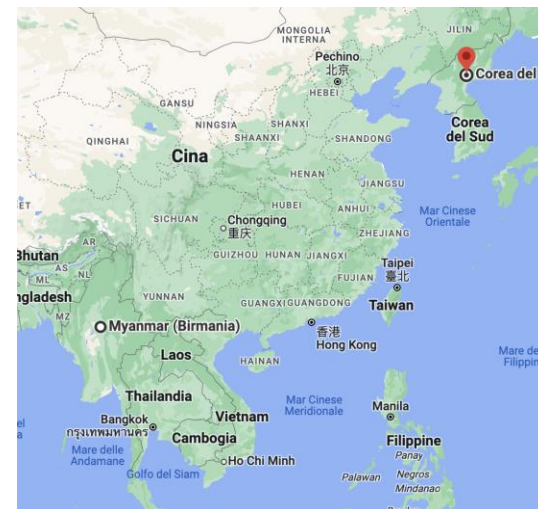




Le aree geografiche ad alto rischio



FINANCIAL ACTION TASK FORCE



GAFI

GAFI, al termine delle riunioni tenutesi il 21, 22 e 23 **febbraio 2024**, ha pubblicato la lista dei Paesi ad alto rischio (c.d. **black list**)

Repubblica Democratica di Corea,
Iran,
Myanmar



Le aree geografiche ad alto rischio



FINANCIAL ACTION TASK FORCE

GAFI

e la lista dei Paesi con
deficienze strategiche nei
sistemi AML/CFT
sottoposti ad intenso
monitoraggio

(c.d. **grey list**).

Bulgaria , Burkina Faso , Camerun ,
Croazia , Haiti , Giamaica , Kenya ,
Mali , Mozambico , Namibia ,
Nigeria, Repubblica Democratica del
Congo , Filippine , Senegal , Sud
Africa , Sudan del Sud , Siria ,
Tanzania , Turchia , Vietnam , Yemen

Non più soggetti al monitoraggio rafforzato del

GAFI:

[Barbados](#) , [Gibilterra](#) , [Uganda](#) , [Emirati Arabi Uniti](#)

GLI OBBLIGHI DEL CLIENTE E DELLE IMPRESE CON PERSONALITA' GIURIDICA E DEI TRUST



Il sistema dal 4/7/2017 con il D.lgs. 90/2017 è cambiato

Il nuovo
sistema si
basa su

Obbligo dei clienti di **fornire** per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate.

Cambio di rotta sulla falsa dichiarazione del cliente: da contravvenzione a **delitto** quindi da arresto a **reclusione**.

Obbligo degli enti di **individuare** e conservare il proprio titolare effettivo (...informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva dice il legislatore...)

Obbligo degli enti di **comunicare** le informazioni relative ai propri titolari effettivi, al Registro delle Imprese.

Organizzazione

La prima fonte di informazioni per l'intero sistema è il cliente



La richiesta dei dati al cliente per svolgere l'adeguata verifica

Art. 22,
comma 1,
D.lgs.
231/2007

I clienti **devono fornire per iscritto**, sotto la propria responsabilità, **tutte** le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

?

Art. 42, D.lgs.
231/2007

Astensione

Art. 35, D.lgs.
231/2007

Segnalazione

Art. 55,
comma 3,
D.lgs.
231/2007

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il cliente che **fornisce dati non veri o falsi** è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Tribunale di
Milano 2013

Il cliente, non può limitarsi a fornire generiche informazioni, demandando al solo destinatario degli obblighi antiriciclaggio l'onere della loro valutazione e restando in attesa di ulteriori input e richieste. Il cliente ha l'onere di effettuare verifiche sulle informazioni da fornire, prima di trasmetterle al destinatario degli obblighi, proprio **perché di quelle informazioni deve assumersi (in proprio) la responsabilità.**



La richiesta dei dati al cliente per svolgere l'adeguata verifica

I clienti **devono fornire per iscritto**, sotto la propria responsabilità, **tutte** le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Ma...se....

Le informazioni sono **palesamente** inesatte o incomplete ovvero false. Ad esempio riguardo propria identità e quella dell'eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della prestazione richiesta; l'attività esercitata ovvero la situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale propria e/o dell'eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza, l'identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo.

INDICATORE DI
ANOMALIA

Responsabilità
penali

Responsabilità
amministrative

Conseguenze
reputazionali



Obbligo del cliente di acquisire i dati della propria titolarità effettiva

Cosa devono fare?

Art. 22, comma 1, e comma 5, D.lgs. 231/2007

Le imprese con personalità giuridica, le persone giuridiche private e i trust, ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, **informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva.**

Come devono farlo?

Art. 22, comma 3, D.lgs. 231/2007

Le informazioni **sono acquisite, a cura degli amministratori richiedendole al titolare effettivo**, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci **e da ogni altro dato a loro disposizione.**

NB

Poiché l'amministratore di enti con personalità giuridica ha un obbligo in proprio di acquisire i dati del titolare effettivo, è meglio che sia lui a conoscere ed a conoscere molto bene i criteri per individuarlo previsti all'art. 20 del D.lgs. 231/2007.



Obbligo del cliente di acquisire i dati della propria titolarità effettiva

E se ha dei dubbi cosa deve fare?

Art. 22, comma 3, e comma 5, D.lgs. 231/2007

Nel caso di dubbi gli amministratori richiedono i dati del titolare effettivo ai soci. **L'inerzia o il rifiuto dei soci di fornire i dati** del titolare effettivo rende non esercitabile il diritto di voto.

E se acquisisce o conserva dati non veri, cosa succede?

Art. 55, comma 2, D.lgs. 231/2007

L'amministratore che **acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere** sul titolare effettivo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

NB

Il sindaco delle società con personalità giuridiche ha l'obbligo di vigilare sia sull'obbligo di acquisizione dei dati, sia della regolarità delle assemblee, sia della correttezza dei dati acquisiti.



Obbligo del cliente di acquisire i dati della propria titolarità effettiva

Andiamo al sodo e alla sostanza del processo di analisi:

Principio di legalità e di non ignoranza dal 4/7/2017

Dal 4/7/2017 tutti gli amministratori di enti con personalità giuridica, senza nessuna esclusione, hanno l'obbligo di acquisire i dati del titolare effettivo per conservarli e per comunicarli ai soggetti obbligati all'adeguata verifica.

Catene di controllo

La legge per evitare la penale responsabilità degli amministratori suggerisce a costoro di richiedere i dati o direttamente al titolare effettivo o di richiederli al socio. Nel caso di catene di controllo la richiesta deve essere fatta all'organo di amministrazione del proprio Socio richiedendo una conferma alla società capogruppo.

Nei casi di catene di controllo, più o meno articolate, ma non solo, per l'amministratore della società, è necessario che richieda i dati al socio e lo verifichi richiedendolo anche alla capogruppo, se vuole evitare le responsabilità penali previste dal D.Lgs. 231/2007 e quella prevista dall'art. 2636 c.c. sulla formazione della volontà nelle delibere assembleari



Obbligo del cliente di acquisire i dati della propria titolarità effettiva

Modalità di conservazione da parte del cliente dei dati relativi alla propria titolarità effettiva

Cosa e come conservare

CAPO II
Obblighi di
conservazione

Art. 31 D.Lgs. 231/2007 Obbligo di Conservazione
Art. 32 D.Lgs. 231/2007 Modalità di conservazione

Sanzioni per il cliente che viola gli obblighi di conservazione dei dati del titolare effettivo

Art. 55, comma 2,
D.lgs. 231/2007

Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione **acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere** sul titolare effettivo, ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Art. 57, comma 1 e 2,
D.lgs. 231/2007

Ai soggetti che **non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati**, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a 50.000 euro



Obbligo del cliente di comunicare i dati del titolare effettivo al Registro delle Imprese (30/05/2020 non ancora istituito)

Imprese con personalità giuridica, fondazioni, associazioni e altre istituzioni con personalità giuridica

Art. 21, comma 1,
D.lgs. 231/2007

Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione ad accesso riservato.

Trust

Art. 21, comma 3,
D.lgs. 231/2007

I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 gennaio 1986 n. 917, sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica Italiana, sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario o della persona che esercita diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione.

Alcune indicazioni

- ✓ Trust in cui il trustee sia in Italia
- ✓ Trust che hanno un codice fiscale
- ✓ Trust in cui almeno un disponente ed un beneficiario sia in Italia
- ✓ Trust in cui il guardiano o altra figura analoga sia in Italia
- ✓ Trust che abbia immobili o altre attività in Italia
- ✓ Trust che abbia una capacità reddituale anche solo potenziale per i beneficiari italiani
- ✓etc etc.. In progress

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO DEL CLIENTE



Il rischio da gestire

L'approccio basato sul rischio previsto dalla normativa antiriciclaggio costringe il destinatario ad interrogarsi **sulle proprie scelte** in termini di gestione del rischio di riciclaggio

Responsabilità
penali

Responsabilità
amministrative

Conseguenze
reputazionali

Attenzione:

Il rischio di essere coinvolti **a propria insaputa** in una operazione illecita del cliente è un rischio da gestire con la legge antiriciclaggio.

Se il coinvolgimento del professionista **non è a propria insaputa**, la normativa antiriciclaggio entra in gioco ma entrano in gioco altre regole contenute nel codice penale, concorso, favoreggiamento etc etc



Il sistema

Tutte le misure di adeguata verifica devono essere proporzionali all'entità del rischio.

Chi la deve effettuare?

La valutazione del rischio deve essere svolta dal professionista e non è delegabile a nessuno.

Come?

E' necessario garantire la tracciabilità del processo di valutazione e dovrà essere datata e sottoscritta se gestita su supporto cartaceo.

Quando?

Dovrà essere effettuata in un termine che consenta di valutare come procedere all'adeguata verifica.

Ogni quanto va aggiornata?

In occasione del controllo costante secondo la periodicità programmata, ovvero ogni qual volta vi siano modifiche nei fattori di rischio tali da determinare il passaggio da un livello di rischio inferiore ad uno superiore.
Laddove non vi siano modifiche del livello di rischio da inferiore a superiore, la scheda di valutazione del rischio potrà non essere compilata



Il nuovo modello di valutazione funziona così

1

VALUTO IL RISCHIO
INERENTE

- Utilizzo le tabelle delle prestazioni professionali già classificate

1 = non significativo
2 = poco significativo
3 = abbastanza significativo
4 = molto significativo

X 0,3

+

2

VALUTO IL RISCHIO
SPECIFICO

- Tabella A aspetti connessi al cliente
- Tabella B aspetti connessi alla prestazione professionale

1 = non significativo
2 = poco significativo
3 = abbastanza significativo
4 = molto significativo

X 0,7

=

3

DETERMINAZIONE DEL
RISCHIO EFFETTIVO

Grado di rischio	Misure di adeguata verifica
non significativo	regole di condotta della tabella 1
poco significativo	Semplificate
abbastanza significativo	Ordinarie
molto significativo	Rafforzate

Importante

Con il punteggio del rischio effettivo si determinano le varie modalità con cui svolgere l'adeguata verifica



Il rischio inerente delle prestazioni professionali

1

TABELLA RISCHIO INERENTE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Ad ogni prestazione la tabella associa un livello di rischio inerente.

In caso di pluralità di prestazioni rese, allinearsi a quella con grado di rischio più alto

Tabella 2: prestazioni a rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo o molto significativo

PRESTAZIONI PROFESSIONALI A RISCHIO INERENTE POCO SIGNIFICATIVO (grado di intensità 2)
Amministrazione e liquidazione di società, enti, aziende, patrimoni, singoli beni (incarichi di nomina non giudiziale)
Consulenza in materia tributaria
Consulenza contrattuale
Custodia e conservazione di beni e aziende (incarichi di nomina non giudiziale)
Valutazione di quote sociali, aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti (non rientranti in incarichi di CTP)
PRESTAZIONI PROFESSIONALI A RISCHIO INERENTE ABBASTANZA SIGNIFICATIVO (grado di intensità 3)
Amministrazione di trust o istituti giuridici affini
Assistenza e consulenza aziendale e societaria continuativa e generica
Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici
Consulenza economico-finanziaria-patrimoniale
Costituzione di enti, trust o strutture analoghe
Tenuta della contabilità
Consulenza in materia di redazione del bilancio
Revisione legale dei conti
PRESTAZIONI PROFESSIONALI A RISCHIO INERENTE MOLTO SIGNIFICATIVO (grado di intensità 4)
Consulenza in operazioni di finanza straordinaria

Per le prestazioni professionali eventualmente non previste nelle Tabelle si cercherà di individuare per analogia quelle che vi sono più prossime.



Il rischio specifico

2

TABELLA RISCHIO SPECIFICO

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Natura giuridica	
Prevalente attività svolta	
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	
Area geografica di residenza del cliente	

B. Aspetti connessi alla prestazione professionale	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Tipologia	
Modalità di svolgimento	
Ammontare dell'operazione	
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale	
Ragionevolezza	
Area geografica di destinazione	

N.B. Per alcune prestazioni professionali (es. contabilità, revisione legale dei conti) la tabella B non deve essere compilata

E' necessario calcolare la media aritmetica semplice dei punteggi assegnati nella **tabella A** e nella **tabella B** ovvero Somma di A più B diviso 10

Valori Ponderati	Rischio Specifico
Punteggio 1-1.5	Non significativo
Punteggio 1.6-2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6-3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 3.6-4.0	Molto significativo



Il risultato finale: il rischio effettivo

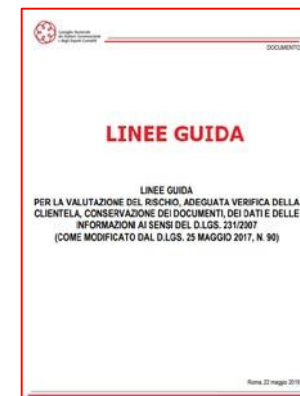
3

CALCOLO DEL RISCHIO EFFETTIVO

Punteggio relativo al rischio inerente	X	0,3	=	Rischio inerente ponderato	A
Punteggio relativo al rischio specifico	X	0,7	=	Rischio specifico ponderato	B
Rischio effettivo					RISCHIO EFFETTIVO A + B



RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 30%)	Molto significativo 4	1,90	2,60	3,30	4
	abbastanza significativo 3	1,60	2,30	3	3,70
	poco significativo 2	1,30	2	2,70	3,40
	non significativo 1	1	1,70	2,40	3,10
		1 non significativo	2 poco significativo	3 abbastanza significativo	4 molto significativo
RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione = 70%)					





Valutazione del rischio – Esempificazione

TABELLE RISCHIO SPECIFICO

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Natura giuridica	3
Prevalente attività svolta	3
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	2
Area geografica di residenza del cliente	2
	10

B. Aspetti connessi alla prestazione professionale	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Tipologia	3
Modalità di svolgimento	2
Ammontare dell'operazione	4
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione	3
Ragionevolezza	3
Area geografica di destinazione	1
	16

$$10+16=26$$

$$26/10=\mathbf{2,6}$$

Nel caso l'incarico sia una assistenza continuativa (contabilità etc) la **TABELLA B** potrà non essere compilata, in tal caso si farà la media con i 4 valori della TABELLA A



Valutazione del rischio – Esemplificazione

DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO DEL CLIENTE E DELLE MISURE DA INTRAPRENDERE

		Ponderazione	Indice di rischio effettivo
Rischio inerente prestazione professionale	4	30%	1,2
Rischio specifico	2,6	70%	1,82
			3,02

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 30%)	Molto significativo				
	Abbastanza significativo			3	
	Poco significativo				
	Non significativo				
		Non significativa	Poco significativa	Abbastanza significativa	Molto significativa
		VULNERABILITA' (coefficiente di ponderazione=70%)			

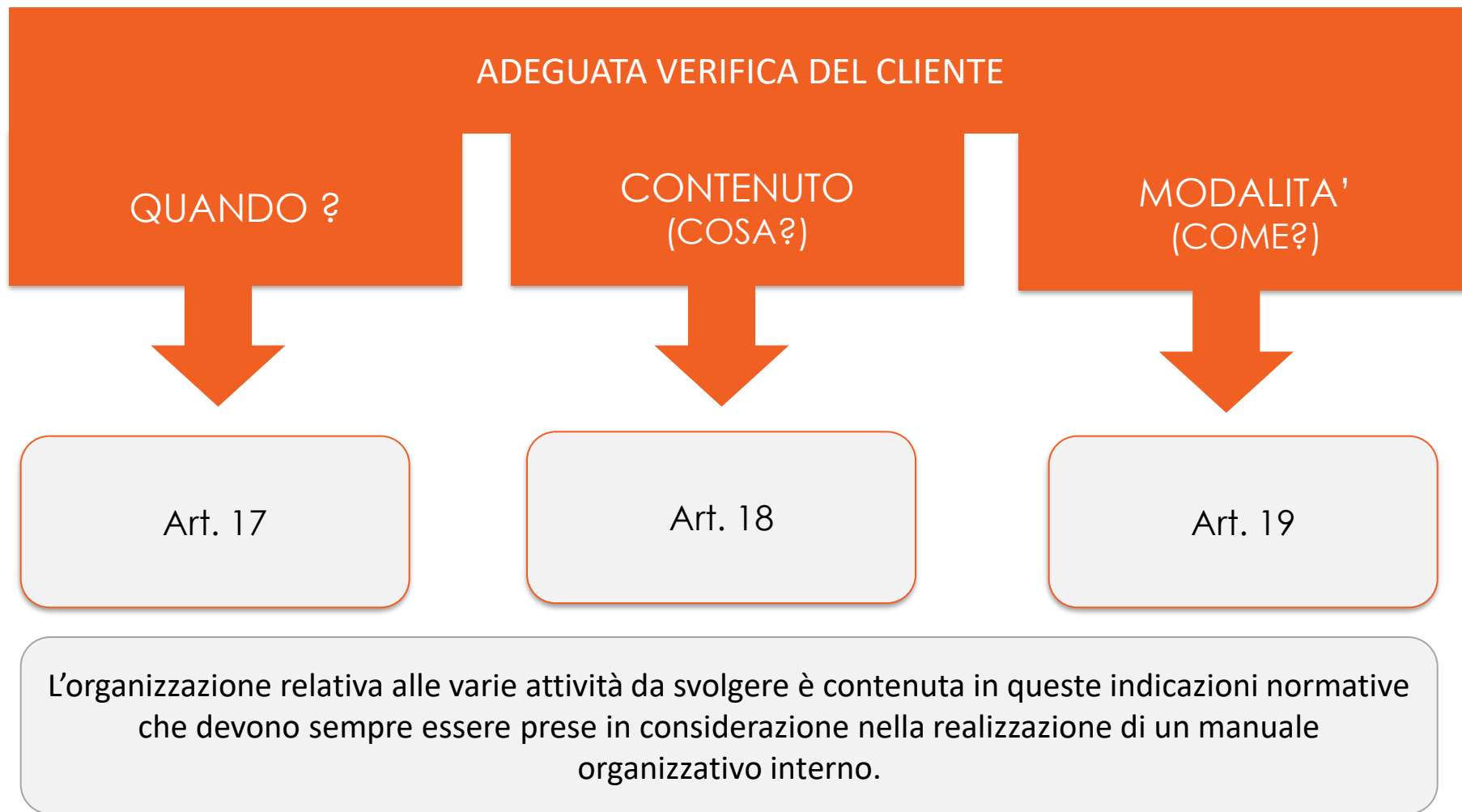
Grado di rischio	Misure di adeguata verifica
Non significativo	Regole di condotta della tabella 1
Poco significativo	Semplificate
Abbastanza significativo	Ordinarie
Molto significativo	Rafforzate



L'ADEGUATA VERIFICA



Lo schema previsto dal D.Lgs. 231/2007





Misure dell'adeguata verifica

ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

Situazione di rischio
poco significativo

ADEGUATA VERIFICA ORDINARIA

Situazione di rischio
abbastanza
significativo

ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

Situazione di rischio
molto significativo

Regola:

SI SVOLGONO SEMPRE LE SOLITE ATTIVITA':

- Identificare il cliente, esecutore, verificare la loro identità;
- identificare il titolare effettivo e verificare la sua identità;
- richiedere informazioni sullo scopo;
- effettuare un controllo costante.

Ma cambia l'approfondimento, l'intensità e la frequenza delle attività da svolgere



Quando i professionisti sono soggetti all'adeguata verifica?

- in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale;
- in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro;
- I soggetti obbligati procedono, **in ogni caso**, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:
 - quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, **indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione** o soglia applicabile;
 - quando vi sono **dubbi** sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.
- I professionisti adempiono all'adeguata verifica nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente.



Quando i professionisti sono esonerati dall'adeguata verifica?

- Gli obblighi di adeguata verifica della clientela **non si osservano**
 - ✓ In relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali;
 - ✓ In relazione agli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
 - ✓ Inoltre per le prestazioni richiamate all'interno delle regole tecniche e considerate a rischio non significativo, **vi sono delle regole di condotta particolari**;

ATTENZIONE

L'esonero riguarda l'adeguata verifica e la conservazione ma, in presenza delle condizioni di legge, sussiste sempre l'obbligo di segnalare una operazione sospetta.



Contenuto dell'adeguata verifica del cliente

Identificare e verificare l'identità del cliente e dell'esecutore

Identificare e verificare l'identità del titolare effettivo

Acquisire informazioni sullo scopo e la natura della prestazione professionale richiesta

Tenere aggiornati i dati del cliente e conservarli ed effettuare un controllo della sua operatività in base al rischio

ATTENZIONE

La fase dell'identificazione si compone sempre di due attività ben precise:



MOMENTO DELL'IDENTIFICAZIONE

MOMENTO DELLA VERIFICA DEI DATI IDENTIFICATIVI

Questa impostazione ci deve accompagnare sempre nella fase dell'adeguata verifica che riguarda l'identificazione.



Contenuto dell'adeguata verifica del cliente

Identificare e verificare l'identità del cliente e dell'esecutore

L'identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso **riscontro** di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica **dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente**

Identificare e verificare l'identità del titolare effettivo

L'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso **l'adozione di misure proporzionate al rischio** ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le **misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente**



Contenuto dell'adeguata verifica del cliente

Acquisire informazioni sullo scopo e la natura della prestazione professionale richiesta

L'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative

- all'instaurazione del rapporto
 - alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo
 - quelle relative all'attività lavorativa
- salva la possibilità di acquisire, **in funzione del rischio**, ulteriori informazioni, ivi comprese

- **quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente** acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

Tenere aggiornati i dati del cliente e conservarli ed effettuare un controllo della sua operatività in base al rischio

Il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di identificazione e acquisizione delle informazioni sullo scopo, anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla **verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente**, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.



La tempistica per svolgere l'adeguata verifica

SITUAZIONE	ATTIVITA'	TEMPISTICA
SITUAZIONE ORDINARIA Art. 18, comma 2, D.lgs. 231/2007	Identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo	Prima del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale
SITUAZIONE BASSO RISCHIO Art. 18, comma 2, D.lgs. 231/2007	Identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo	Prima del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale
	Verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo	Al più presto e comunque entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico



Modalità di adempimento dell'adeguata verifica del cliente

Adempimento	Modalità di adempimento
Identificazione del cliente e dell'esecutore	Si deve svolgere in presenza del cliente o dell'esecutore anche attraverso dipendenti o collaboratori. Consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Quando il cliente è una società o un ente occorre verificare l'esistenza e l'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale l'esecutore opera in nome e per conto del cliente.

Adempimento	Modalità di adempimento
Verifica dell'identità del cliente e dell'esecutore	Riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze. Il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità. La verifica dell'identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti.



Modalità di adempimento dell'adeguata verifica del cliente

Adempimento	Modalità di adempimento
Identificazione del titolare effettivo	Si deve svolgere in presenza del cliente o dell'esecutore anche attraverso dipendenti o collaboratori. Consiste nell'acquisizione dei dati identificativi del titolare effettivo forniti dal cliente. Si devono adottare misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente.

Adempimento	Modalità di adempimento
Verifica dell'identità del titolare effettivo	Riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze. Il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità. La verifica dell'identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti .



Modalità di adempimento dell'adeguata verifica del cliente

Adempimento	Modalità di adempimento
Acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto	Consiste nell'acquisizione delle informazioni fornite dal cliente oltre che quelle possedute per l'attività svolta in ordine a: • Informazioni sull'instaurazione del rapporto • Informazioni sulle relazioni che ci sono il cliente e l'esecutore • Informazioni sulle relazioni che ci sono tra il cliente e il titolare effettivo • Informazioni sull'attività lavorativa • Situazione economico patrimoniale E nella verifica della compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dal professionista, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonché all'instaurazione di ulteriori rapporti;

Adempimento	Modalità di adempimento
Controllo costante nel tempo	In base alla normale operatività del professionista e con le informazioni di cui dispone: • Analizzare le operazioni effettuate e le attività svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi. • aggiornamento dei documenti, dei dati o delle informazioni detenute.



Indicazioni sul controllo costante

La frequenza con cui svolgere le attività previste nell'ambito del controllo costante nel tempo sono state stabilite dal CNDCEC.

Grado di rischio effettivo	Misure di adeguata verifica	Frequenza del controllo costante
Non significativo	Semplificate	Almeno ogni 36 mesi
Poco significativo	Semplificate	Almeno ogni 36 mesi
Abbastanza significativo	Ordinarie	Almeno ogni 24 mesi
Molto significativo	Rafforzate	Almeno ogni 6 / 12 mesi



Indicazioni sul controllo costante

In pratica nell'ambito della classe di rischio del cliente programmare la frequenza con cui effettuare l'aggiornamento o il monitoraggio dei seguenti elementi.

P	Check list	V	Data
1	Dati identificativi – natura giuridica		
2	Attività svolta – prodotti/servizi commercializzati dal cliente – aree di destinazione		
3	Area geografica di residenza o sede del cliente con particolare attenzione ai paradisi fiscali		
4	Titolare effettivo		
5	Acquisizione/perdita della qualifica di PPE per il cliente/titolare effettivo		
6	Area geografica di residenza o sede delle principali controparti		
7	Tipologia delle prestazioni richieste nel corso del rapporto		
8	Modalità di svolgimento delle operazioni oggetto della prestazione		
9	Presenza di uno o più indicatori di anomalia		
10	Frequenza delle operazioni in contante		



Indicazioni sul controllo costante

In pratica nell'ambito della classe di rischio del cliente programmare la frequenza con cui effettuare l'aggiornamento o il monitoraggio dei seguenti elementi.

P	Check list	V	Data
11	Frazionamento delle operazioni		
12	Frequenza con cui viene richiesta la prestazione		
13	Ricorrenza, storicità o ciclicità delle operazioni		
14	Comportamento tenuto in occasione dello svolgimento delle varie prestazioni nel corso del rapporto		
15	Se necessario, controllo dell'origine e della destinazione dei fondi utilizzati		
16	Confronto del quadro generale del cliente con le strategie e le prassi conosciute e aggiornate, utilizzate per l'attuazione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (analisi dei rischi sovranazionali e nazionali)		
17	Confronto con i modelli/schemi di comportamenti anomali e comunicazioni ufficiali emanati dall'UIF		

In esito alle attività programmate si potrà:

- a) mantenere il livello di controllo costante del cliente, originariamente impostato;
- b) aggiornare il fascicolo (cartaceo/informatico) del cliente con acquisizione di ulteriore documentazione;
- c) modificare il profilo di rischio effettivo;
- d) modificare il tipo di obbligo di adeguata verifica attribuito al cliente (semplificato, rafforzato, ordinario);
- e) modificare la periodicità del controllo costante.



Adeguata verifica semplificata

Quando?

1. Società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato;
2. Pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche;
3. i clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio, ai sensi della lettera c) dell'art. 23 del decreto stesso;
4. Soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi d.lgs. 1 settembre 1993 n.385, d.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209;

Le misure
semplificate
consistono:

- a. nell'identificazione del cliente, dell'esecutore e del legale rappresentante mediante **acquisizione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 22** del d.lgs. 231/2007;
- b. nell'identificazione del titolare effettivo mediante acquisizione della **dichiarazione resa dal cliente ai sensi dell'art. 22** del d.lgs. 231/2007;
- c. nel controllo costante, con cadenza maggiormente **dilazionata nel tempo, ad es. triennale** per i rapporti continuativi, essendo inoltre sufficiente raccogliere una dichiarazione del cliente dalla quale emerga che il quadro informativo a questi riferito non ha subito variazioni.

Per i soggetti di cui al punto n. 3) devono comunque essere acquisite le **informazioni sullo scopo** e natura della prestazione professionale mediante acquisizione **della dichiarazione del cliente ai sensi dell'art. 22** del d.lgs. 231/2007.

SITUAZIONI AD ELEVATO RISCHIO E ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA



Situazioni ad elevato rischio

REGOLA

I soggetti obbligati in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.

SEMPRE QUANDO:

1) Rapporti continuativi, prestazioni professionali ed operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio;

Importante

Si fa riferimento al coinvolgimento di uno di quei paesi nell'operatività, quindi, cliente, titolare effettivo, esecutore, soci, controparte, pagamenti, soggetti etc etc.

2) Cliente o titolare effettivo persona politicamente esposta



Situazioni ad elevato rischio

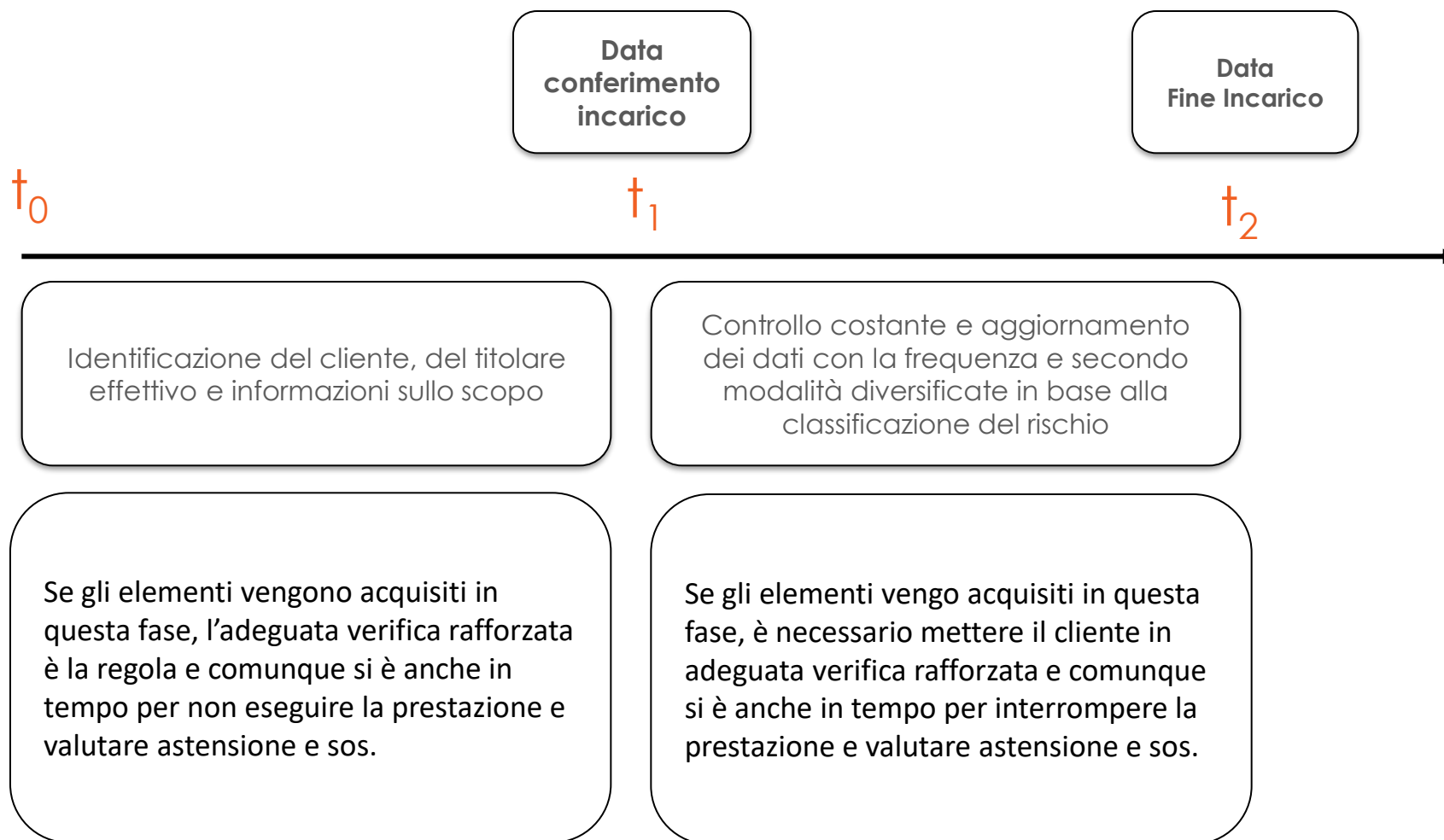
VALUTARE CON GRANDE ATTENZIONE I SEGUENTI FATTORI

Art. 24,
D.lgs.
231/2007

- Prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale
- Strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale
- **Società che hanno emesso azioni al portatore**
- **Società che siano partecipate da fiduciari**
- **Attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante**
- Assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta
- Servizi professionali con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare
- Servizi professionali od operazioni che potrebbero **favorire l'anonimato**
- prestazioni professionali od operazioni occasionali **a distanza**, non assistiti da procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate
- **Pagamenti ricevuti da terzi** privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività
- Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione
- Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminali
- Etc etc



Situazioni ad elevato rischio





Adeguate verifica rafforzata

Ai fini della corretta esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata il comportamento del professionista deve attenersi ad uno o più dei seguenti suggerimenti:

- prestare particolare attenzione, attraverso opportuni riscontri documentali, all'identificazione dei titolari effettivi, all'eventuale uso di identità false, di società di comodo/fittizie, all'interposizione di soggetti terzi (anche se membri della famiglia), ai clienti occasionali;
- adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti, o richiedere una certificazione di conferma rilasciata da un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva, ovvero assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio che non abbia sede in Paesi terzi ad alto rischio, per come definiti dall'art. 24, co. 2, lett. c);
- verificare l'eventuale presenza del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al professionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, nelle liste delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo o destinatari di misure di congelamento;
- verificare la sottoposizione del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al professionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, ad indagini o processi penali per circostanze attinenti al riciclaggio e/o al finanziamento del terrorismo, ovvero la riconducibilità degli stessi ad ambienti del radicalismo o estremismo;
- consultare fonti aperte e social media.



Adeguate verifica rafforzata

Ai fini della acquisizione di informazioni aggiuntive prevista dall'art. 25, co. 1, d.lgs. 231/2007 il professionista può avvalersi della consultazione di una o più delle seguenti fonti:

- siti Internet ufficiali dei Paesi di Provenienza;
- database di natura commerciale;
- fonti attendibili e indipendenti ad accesso pubblico o tramite credenziali di autenticazione (Camere di Commercio/Registro delle Imprese, servizio di Telemaco per le visure al registro imprese, servizi Cerved, società di informazioni su aziende italiane/estere che forniscono report specifici e informazioni su proprietà ed eventuali legami societari).

Sotto il profilo operativo l'adeguata verifica in modalità rafforzata può essere effettuata mediante l'adozione, da parte del professionista, di una o più delle seguenti ulteriori misure, anche in tempi diversi:

- acquisizione di almeno due documenti di riconoscimento del cliente in corso di validità;
- verifica del rilascio, da parte di ente certificatore, di un dispositivo di firma digitale del cliente;
- richiesta di un documento che attesti l'esistenza in capo al cliente di un rapporto bancario e/o assicurativo presso un intermediario destinatario degli obblighi di cui al d.lgs. 231/2007, ovvero sottoposto ad obblighi antiriciclaggio equivalenti;
- consultazione di banche dati liberamente accessibili;
- -verifica della provenienza dei fondi utilizzati per il compimento dell'operazione;
- maggiore frequenza del controllo costante.



Adeguate verifica rafforzata

Sotto un profilo operativo:

- acquisizione di almeno due documenti di riconoscimento del cliente in corso di validità;
- - verifica del rilascio, da parte di ente certificatore, di un dispositivo di firma digitale del cliente;
- - richiesta di un documento che attesti l'esistenza in capo al cliente di un rapporto bancario e/o
- assicurativo presso un intermediario destinatario degli obblighi di cui al d.lgs. 231/2007, ovvero
- sottoposto ad obblighi antiriciclaggio equivalenti;
- - consultazione di banche dati liberamente accessibili;
- - verifica della provenienza dei fondi utilizzati per il compimento dell'operazione

Specifico riferimento agli strumenti di prevenzione del finanziamento del terrorismo:

- <https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf>
- <http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/contrasto/>
- Verifica di Decreti di Congelamento adottati dal MEF

CLIENTE NON FISICAMENTE PRESENTE ED ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI



Inquadramento operativo

LE UNICHE POSSIBILITA' PREVISTE DALLA LEGGE PER IDENTIFICARE UN CLIENTE NON FISICAMENTE PRESENTE E QUINDI DARE CORSO ALLA PRESTAZIONE SONO LE SEGUENTI:

ACQUISIZIONE DEI DATI
DEL CLIENTE DA ATTI
PUBBLICI, ARCHIVI
CAMERALI, DA
PRECEDENTE
IDENTIFICAZIONE

ACQUISIZIONE DEI DATI DI
TERZI CHE HANNO UN
RAPPORTO CON IL
CLIENTE E HANNO SVOLTO
L'ADEGUATA VERIFICA

ALTRE SOLUZIONI NON VE NE SONO



Acquisizione dei dati da archivi o da precedente identificazione

L'obbligo di **identificazione** si considera assolto, anche **senza la presenza fisica del cliente**, nei seguenti casi:

Art. 19,
comma 1,
lett. a),
D.lgs.
231/2007

- per i clienti i cui dati identificativi risultino da **atti pubblici, da scritture private autenticate** o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale;
- per i clienti in possesso di un'identità digitale, di livello massimo di sicurezza;
- per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana;
- **per i clienti che siano già stati identificati** dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti **siano aggiornate e adeguate** rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente;
- per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, individuate dalle Autorità di vigilanza di settore;



Esecuzione dell'obbligo di adeguata verifica mediante ricorso a terzi

Attestazione

I professionisti possono richiedere il rilascio dell'attestazione di adempimento dell'adeguata verifica ai soggetti terzi elencati dall'art. 26, co. 2 del d.lgs. 231/2007, mentre possono rilasciare tale attestazione solo ad altri professionisti.

- a) gli intermediari bancari e finanziari
- b) gli agenti in attività finanziaria
- c) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in altri Stati membri;
- d) gli intermediari bancari e finanziari aventi in un Paese terzo con obblighi equivalenti
- e) **i professionisti nei confronti di altri professionisti.**

Rapporti tra professionisti

Il professionista che riceve la richiesta di attestazione da altro professionista, **verificato l'assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica** nei confronti del soggetto/i per il quale/i è richiesta l'attestazione, **sottoscrive l'attestazione e la invia senza ritardo al richiedente**, allegando copia della documentazione raccolta ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.

Contenuto

All'attestazione dovrà essere allegata copia della documentazione acquisita dai terzi, nonché le informazioni richieste e ricevute in sede di l'assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica del cliente:

- a) identificazione del cliente e verifica della sua identità;
- b) identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identità;
- c) acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale.



Esecuzione dell'obbligo di adeguata verifica mediante ricorso a terzi

Il ricorso a terzi è possibile in relazione alla natura e alla tipologia dell'operazione come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ipotesi di:

- a. operazioni caratterizzate dalla presenza di un solo cliente assistito da più professionisti;
- b. operazioni caratterizzate dalla presenza di più clienti assistiti da più professionisti;
- c. operazioni affidate da clienti non presenti fisicamente e/o legalmente nel territorio dove ha sede lo studio del professionista, mentre è noto (anche per la dichiarazione del cliente) il nominativo di altro professionista che ha già assolto l'obbligo di adeguata verifica.

Contenuto

- a. La responsabilità degli obblighi rimane in capo al professionista che si avvale dell'attestazione del terzo;
- b. I soggetti obbligati, responsabili dell'adeguata verifica della clientela, valutano se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi e verificano, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti.
- c. In caso di dubbi sull'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, i soggetti obbligati provvedono, in proprio a compiere l'identificazione e ad adempiere, in via diretta, agli obblighi di adeguata verifica.

Posta elettronica

E' consentito l'uso di strumenti veloci di trasmissione quali, ad esempio, la posta elettronica.



Esecuzione dell'obbligo di adeguata verifica mediante ricorso a terzi

Accorgimenti da osservare quando si utilizza l'attestazione:

- individuare le fasi dell'adeguata verifica demandate ai terzi, i dati e le informazioni che è necessario siano trasmesse dai terzi e le modalità e la tempistica della trasmissione;
- predisporre strumenti, in formato cartaceo o elettronico, per lo scambio tempestivo dei flussi informativi;
- verificare, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti e la correttezza e attendibilità delle informazioni desunte dagli stessi;
- acquisire, ove necessario, informazioni supplementari, dai terzi stessi, dal cliente ovvero da altre fonti.

L'OBBLIGO DI ASTENSIONE



L'obbligo di astensione

L'ART 42 DEL D.lgs.. 231/2007 DISCIPLINA DUE CASI IN CUI OPERA L'OBLIGO DI ASTENSIONE

Impossibilità di effettuare l'adeguata verifica

I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'identificazione e la verifica del cliente, dell'esecutore, del titolare effettivo e ottenere le informazioni sullo scopo, si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta

Veicoli societari aventi sedi in paesi ad alto rischio

I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

LA CONSERVAZIONE



La conservazione

Modalità

- ❑ La conservazione può essere sia cartacea che informatica **oppure con modalità mista**, purché venga garantita la normativa in materia di protezione dei dati personali;
- ❑ I professionisti possono continuare ad alimentare gli archivi cartacei o informatici già istituiti alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste nel d.lgs 90/2017, quali il registro cartaceo o l'archivio informatico, integrando secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni i dati relativi al titolare effettivo e alle informazioni sullo scopo e la natura del rapporto ed elidendo i dati non più obbligatori.
- ❑ E' necessario individuare in maniera esplicita i soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione ed i soggetti che possono accedere ai dati ed alle informazioni ed anche uno o più responsabili della conservazione.

Oggetto:

- ❑ la copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela, sia per le prestazioni professionali che per le operazioni;
- ❑ l'originale, ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti esclusivamente le operazioni.



La conservazione

CONTENUTO

La conservazione cartacea o informatica deve consentire quanto meno di ricostruire univocamente:

Nel caso di prestazioni professionali:

- a) la data del conferimento dell'incarico;
- b) i dati identificativi del cliente;
- c) I dati identificativi del titolare effettivo;
- d) i dati identificativi dell'esecutore;
- e) le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;
- f) la consultazione, ove effettuata, dei registri dei titolari effettivi.

Nel caso di operazioni:

- a) la data, l'importo e la causale dell'operazione;
- b) i mezzi di pagamento utilizzati.

Il professionista è tenuto alla conservazione di copia dei mezzi di pagamento utilizzati nel caso in cui la movimentazione di mezzi di pagamento costituisca l'oggetto o la modalità d'esecuzione della prestazione professionale in concreto resa in favore del cliente.



La conservazione

CONSERVAZIONE DEL DATO RELATIVO ALLA DATA DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO

- ❑ L'elemento da conservare relativo alla data del conferimento dell'incarico potrà essere **diretto**, consistendo nel mandato sottoscritto dal cliente **o in altro documento sottoscritto dal medesimo avente pari effetti**, ovvero **indiretto**, riguardando in tal caso la documentazione in cui si possa individuare la data del conferimento dell'incarico (ad es. l'eventuale corrispondenza tra il professionista e il cliente anche formata **a mezzo posta elettronica**, non necessariamente certificata).

- a) comunicazione al cliente di avvio della prestazione professionale;
- b) comunicazione del cliente in cui si individui in modo esplicito o implicito il conferimento dell'incarico;
- c) comunicazione del professionista della rete/network o dello studio associato in cui si evidenzia l'incarico del cliente;
- d) comunicazione di conferimento di incarico da parte dell'organizzazione del cliente;
- e) comunicazione di conferimento di incarico rilevata o acquisita nei moduli per lo svolgimento dell'adeguata verifica del cliente;
- f) **autocertificazione del professionista, datata e sottoscritta**, avente ad oggetto il conferimento di incarico da parte del cliente;
- g) scheda di adeguata verifica.



La conservazione

CONSERVAZIONE DEI DATI SUI MEZZI DI PAGAMENTO NEL CASO DI OPERAZIONI

- ❑ l'obbligo di conservazione opera esclusivamente nelle ipotesi marginali in cui si verifichi una vera e propria 'interposizione' del soggetto obbligato e quindi quest'ultimo agisca quale mero mandatario del cliente, con o senza rappresentanza.
L'incarico professionale, in tal caso, avrà ad oggetto la movimentazione o il trasferimento di mezzi di pagamento, oppure la stipulazione di atti negoziali a contenuto patrimoniale in nome o per conto del cliente.
In tali casi, il soggetto obbligato potrebbe agire in qualità di mero intermediario del cliente, utilizzando, a seconda del mandato ricevuto, fondi propri o fondi messi a disposizione dal cliente per eseguire l'operazione.
Tali operazioni devono essere oggetto di adeguata verifica solo se i mezzi di pagamento trasmessi o movimentati sono di importo pari o superiore a 15.000 euro.



La conservazione

SITUAZIONI IN CUI E' OBBLIGATORIO CONSERVARE I DATI SUI MEZZI DI PAGAMENTO

Casistiche che rendono operante la disposizione sulla conservazione dei dati con riferimento alla data, importo, causale e mezzi di pagamento utilizzati:

- a) fondi messi a disposizione del cliente allo scopo di effettuare operazioni mobiliari o immobiliari;
- b) fondi ricevuti dal cliente allo scopo di dare esecuzione contrattuale ad impegni di garanzia delle parti o di trasferimento o movimentazione all'interno di negozi giuridici mobiliari o immobiliari;
- c) fondi ricevuti dal cliente allo scopo di intervenire in offerte o per esercitare opzioni di acquisto o di vendita su attività mobiliari o immobiliari;
- d) fondi ricevuti dal cliente al fine di dotare la società o l'ente in fase di costituzione o altra operazione sul capitale dei mezzi necessari all'esecuzione dell'operazione;
- e) fondi ricevuti dal cliente al fine di effettuare pagamenti a soggetti privati o pubblici;
- f) fondi ricevuti dal cliente al fine di pagare imposte, tasse e contributi previdenziali;
- g) fondi ricevuti dal cliente al fine di dare corso a disposizioni fiduciarie o di esecuzione nei patti di famiglia.



La conservazione

CONSERVAZIONE DEL DATO RELATIVO ALLA DATA DI CESSAZIONE DELLA PRESTAZIONE

- ❑ Al fine di individuare **la data di cessazione** della prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione occasionale, **e al di fuori di un preciso obbligo di legge**, nell'ambito dell'organizzazione dello studio potranno essere conservati i seguenti documenti:

- a) comunicazione al cliente di cessazione del rapporto professionale (ad es. rinuncia all'incarico);
- b) comunicazione del cliente di cessazione del rapporto professionale (ad es. revoca dell'incarico);
- c) comunicazione del collega subentrante nella prestazione professionale;
- d) lettera di consegna della documentazione per la cessazione dell'incarico professionale;
- e) altro documento in cui si possa individuare la cessazione del rapporto professionale (ad es. documento attestante l'ultimo adempimento inerente l'incarico ricevuto).



La conservazione

CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLO SCOPO

- Il professionista avrà cura di conservare la documentazione contenente i dati e le informazioni forniti dal cliente con riferimento allo scopo e alla natura della prestazione professionale richiesta, oltre che le ulteriori informazioni acquisite in base al livello di rischio relative alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa svolta.

NOTA BENE

- In molti casi, l'obbligo di acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale può ritenersi assolto anche nel mandato professionale, o nella documentazione precontrattuale, **ovvero desumibile direttamente dalla prestazione professionale** nei casi in cui l'incarico sia previsto da norme di legge o al fine di predisporre adempimenti previsti dalla legge, senza ulteriori oneri a carico del professionista (ad es. nomina di revisore legale).



La conservazione

TEMPISTICA

Tempestività dell'acquisizione

È considerata tempestiva l'acquisizione conclusa **entro trenta giorni**:

- dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale
- dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale
- dalla variazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale
- dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

Periodo di conservazione

I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati **per un periodo di 10 anni** dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale



La conservazione cartacea

Garanzie

Un sistema atto alla conservazione cartacea dei documenti deve soddisfare gli obiettivi previsti dalla legge, impedendo **la perdita o la distruzione** dei documenti e mantenendo nel tempo le loro caratteristiche **di integrità, leggibilità e reperibilità**.

Storicità dei documenti

Al fine di soddisfare il requisito della storicità, **tutti i documenti conservati in modalità cartacea devono essere datati e sottoscritti** dal professionista o da un suo delegato.

Sistema informatico dello studio

Anche nell'ipotesi di conservazione in modalità cartacea, il fascicolo del cliente può rimandare ad alcuni documenti conservati in formato elettronico non modificabile all'interno del sistema informatico dello studio professionale (ad es. visure estratte da pubblici registri).

Documento riepilogativo

E' possibile l'apposizione delle date su un documento riepilogativo dei dati, delle informazioni e dei documenti acquisiti dal professionista o da un suo delegato ai fini dell'adempimento dell'obbligo di conservazione.



La conservazione informatica

Indicazioni

Ai fini della conservazione informatica i professionisti possono avvalersi:

- di un **modello interno** per cui il processo/sistema di conservazione è realizzato all'interno della struttura organizzativa del soggetto produttore dei documenti informatici;
- di un **modello esterno** per cui il responsabile della conservazione può affidare il processo/sistema di conservazione, in modo totale o parziale, a soggetti terzi pubblici o privati che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche.

Garanzie

In entrambi i casi il sistema di conservazione informatico deve garantire l'accesso all'oggetto conservato, per il periodo prescritto dalla norma, indipendentemente dall'evolversi del contesto tecnologico.

Sistema informatico dello studio

I documenti informatici, i dati e le informazioni **possono essere conservati in cartelle intestate a ciascun cliente**. Anche in caso di conservazione informatica, il sistema adottato può rimandare ad alcuni documenti conservati in formato cartaceo all'interno dello studio professionale.



La conservazione negli studi associati e nelle società tra professionisti

Procedure

Nell'ambito degli studi associati e delle società tra professionisti potranno essere appositamente regolamentate, mediante idonee procedure interne, modalità organizzative che prevedano una funzione generale e accentrata di conservazione, per tutti i professionisti associati, sia dei dati raccolti per l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, sia delle altre informazioni e/o documentazioni raccolte dal singolo professionista che riceve l'incarico ovvero dal responsabile della funzione antiriciclaggio.



Indicazioni sul contenuto del fascicolo del cliente (cartaceo o informatico)

Documentazione da valutare di conservare in base alla classe di rischio del cliente	
1	Fotocopia documento di identità o di altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità
2	Visura del Registro Imprese (certificato equivalente per società di diritto estero, oppure atto costitutivo certificazione di attribuzione del codice fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate)
3	Codice fiscale e (eventuale) Partita IVA
4	Incarico professionale (qualora le informazioni utili non siano già ricomprese nella dichiarazione del cliente ovvero nella scheda di adeguata verifica)
5	Scheda di adeguata verifica
6	Dichiarazione resa dal cliente
7	Scheda di valutazione del rischio
8	Attestazione per l'esecuzione dell'obbligo di adeguata verifica da parte di terzi
9	Documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità (o la necessità) di applicare obblighi semplificati (o rafforzati) di adeguata verifica
10	Documenti per il controllo costante ed eventuale nuova scheda del rischio riciclaggio
11	Documentazione o attestazioni comprovanti la consistenza patrimoniale e/o la capacità di credito del cliente (p.e. ultima dichiarazione dei redditi, ultimo bilancio approvato, lettera di referenze di un Istituto di Credito, lettera di presentazione di un soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio, ecc.) nei casi previsti
12	Visura camerale nominativa completa per codice fiscale per la verifica delle cariche sociali (amministratore e socio), del bollettino dei protesti e dell'assoggettamento a procedure concorsuali del legale rappresentante e degli eventuali titolari effettivi



Indicazioni sul contenuto del fascicolo del cliente (cartaceo o informatico)

Documentazione da valutare di conservare in base alla classe di rischio del cliente	
13	Documentazione che comprovi l'esame della posizione giuridica del cliente o l'espletamento di compiti di difesa o rappresentanza davanti a un'Autorità giudiziaria, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare il procedimento e copia dell'eventuale incarico professionale conferito
14	Stampa dell'esito della ricerca del nominativo del soggetto nelle liste antiterrorismo
15	Altri documenti, estratti da pubblici registri o annotazioni che il professionista ritenga opportuno conservare
16	Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atti notori o certificato del Tribunale in merito ad eventuali condanne e procedimenti penali in corso
17	Documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale

LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE



Il sistema e lo sviluppo delle attività

MOTIVAZIONE

Art. 2, comma 1, D.lgs. 231/2007

Fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

COME?

- Approccio basato sulla gestione del rischio
- Organizzazione e presidi
- Conoscenza del cliente
- Conservazione ed analisi delle informazioni
- Segnalazione delle operazioni sospette

Tendenze

Evidenze di rischio
Accettazione del rischio
Omessa segnalazione
Concorso



Cassazione, sezione
penale, sentenza n.
42561 18/09/2017



Proventi da delitti prescritti o non più punibili

Art. 170 Codice Penale

Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato

Esempio:

Beni, denaro o altre utilità provenienti da:

- Reati fiscali
- Bancarotta
- Appropriazione indebita
- Altri delitti non colposi

Prescritti
Non più punibili
Estinti

DEVONO SEMPRE DIVENTARE OGGETTO DI ANALISI VALUTAZIONE E SEGNALAZIONE DI
OPERAZIONE SOSPETTA



La definizione di riciclaggio nel sistema della prevenzione

Cosa devo segnalare lo dice l'art. 2 del D.Lgs. 231/2007

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.



L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette

Il contenuto
dell'obbligo
Art. 35,
D.lgs.
231/2007

I soggetti obbligati, **prima** di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando:

- **sanno**
- **sospettano**
- **hanno motivi ragionevoli per sospettare**

che siano

- **in corso**
- **o che siano state compiute o tentate**

operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

ATTENZIONE

In molti casi la conoscenza di anomalie ben potrebbe avvenire dopo l'operazione.

In tali circostanza il professionista dopo una valutazione del suo patrimonio informativo effettua la sos senza ritardo.



Il sospetto

Art. 35,
D.lgs.
231/2007

Il sospetto è desunto:

- Dalle caratteristiche
- Dall'entità
- Dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto anche conto della **capacità economica** e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti
- Il ricorso frequente o ingiustificato ad **operazioni in contante costituisce elemento di sospetto**

ATTENZIONE

Ruolo centrale degli indicatori di anomalia e degli schemi di comportamento anomalo



Il sospetto

Come mi devo comportare in presenza di elementi di sospetto?

Il professionista **non compie l'operazione fino al momento in cui non ha provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta.**

Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, **ne informano immediatamente la UIF.**



Modalità di inoltro della segnalazione di operazioni sospette

Professionista	Modalità	Modalità
Dottori commercialisti	Telematica, al Consiglio Nazionale, Anonima	
Consulenti del lavoro	Telematica, al Consiglio Nazionale, Anonima	
Notai	Telematica, al Consiglio Nazionale, Anonima	
Avvocati		Telematica, alla Uif, non anonima
Revisori legali		Telematica, alla Uif, non anonima
Ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati.		Telematica, alla Uif, non anonima



Il sospetto nella circolare MEF Prot: DT 54071 - 06/07/2017

La rilevanza e l'evidenza dei motivi del sospetto attengono anzitutto **alla presenza**, nella fattispecie concreta, di **elementi di criticità riconducibili alle casistiche** individuate, elaborate e tipizzate nei modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali e negli indici di anomalia, direttamente individuati dal legislatore o in quelli cui le disposizioni in materia di segnalazione di operazioni sospette fanno rinvio.

IN PRATICA

Se in occasione dell'attività ispettiva rispetto al cliente vengono rilevati o individuati elementi contenuti negli indicatori di anomalia o negli schemi di comportamento anomalo per il MEF **la condizione del sospetto è integrata.**

- Diffusione e conoscenza in studio delle criticità
- Diffusione in studio degli indicatori di anomalia
- Diffusione in studio degli schemi di anomalia



La segnalazione di operazioni sospette

- Non è una denuncia. E' un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti;
- Non è condizionata da limiti quantitativi;
- Deve essere effettuata con tempestività;
- Non deve essere confusa con la comunicazione al MEF per le violazioni relative al denaro contante;
- Deve essere inviata anche nel caso in cui la prestazione sia stata rifiutata o non eseguita per motivi di sospetto;
- Deve essere inviata anche per le prestazioni che non sono soggette all'adeguata verifica.



La segnalazione di operazioni sospette

E' una valutazione degli elementi a disposizione del professionista

**PROVVEDIMENTO
UIF 12.05.2023**

La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per una SOS, per cui è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela.

L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più indicatori può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. I professionisti valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, rilevino in concreto profili di sospetto.

Adeguate verifica

Con l'adeguata verifica, si potrebbero «**normalizzare**» situazioni che in astratto appaiono come anomale, **conservando** il percorso logico seguito.



La segnalazione di operazioni sospette

Si effettua una segnalazione di una operatività del cliente in cui gli elementi del sospetto possono essere soggettivi e oggettivi

Esempio:

- Indicatori di anomalie relativi al cliente
- Indicatori di anomalie relativi non al cliente ma alla prestazione richiesta
- Indicatori di anomalie relativi alla controparte del cliente



Rischio vs sospetto

In presenza di alcuni segnali di allerta (e in assenza del sospetto) la legge stabilisce di aumentare l'attenzione:

Adeguate
verifica
rafforzata

Art. 25, D.lgs.
231/2007

- Acquisizioni di informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo;
- Approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto;
- Intensificazione della frequenza del controllo costante.

Informazioni
sullo scopo e
natura

Art. 18,
comma 1,
lettera c,
Dlgs.
231/2007

- Ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente

Controllo
costante

Art. 18,
comma 1,
lettera d,
Dlgs.
231/2007

- Verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente



ATTENZIONE

Aumentare l'attenzione vuole come minimo richiedere al cliente sempre maggiori informazioni scritte.....



Sistema per la valutazione del sospetto e delle anomalie

1

- Caratteristiche, entità, natura dell'operazione
- Collegamento o frazionamento dell'operazione
- Qualsiasi altra circostanza conosciuta
- Capacità economica e dell'attività svolta
- Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante

2

- Indicazioni di allerta previste all'art. 24 del D.Lgs. 231/2007

3

- Indicatori di anomalia di cui al Provvedimento UIF del 12.05.2023

4

- Schemi di comportamento anomalo e quaderni elaborati dalla UIF

5

- Circolare G. di F. n. 83607/2012 – Allegato n. 6

6

- GAFI su "ML and TF Vulnerabilities of Legal Professionals (red flags)"

FORMAZIONE

Percorsi di conoscenza ai propri dipendenti e collaboratori di studio



Le autorità investigative forniscono queste aree o operatività a rischio

Elementi comuni di attenzione

- Paesi non collaborativi, paradisi fiscali, paesi ad alto rischio
- Strutture anonime, opache o non trasparenti
- Trust
- Fondazioni, titoli al portatore
- Persone politicamente esposte
- Complessità della catena di controllo
- Clienti gravati da precedenti penali o con indagini in corso
- Utilizzo del denaro contante
- Reati fiscali
- Incongruenza tra l'operazione e capacità reddituale e patrimoniale
- Società in stato d'insolvenza



Esonero dalla segnalazione di operazioni sospette

Art. 35,
comma 5,
D.lgs.
231/2007

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Esempio:

- Incarico di assistenza e difesa avviso di accertamento, cartella di pagamento etc.
- Giudizi arbitrali o di risoluzione delle controversie innanzi ad organismi di conciliazione.
- Incarico affidato dall'autorità giudiziaria (CTU, Curatore etc).
- Incarico di CTP in un procedimento giudiziario.
- Incarico di consulenza con lo scopo di intentare o evitare un procedimento giudiziario.



Il segreto professionale e il divieto di comunicazione

Segreto professionale

Art. 35,
comma 4,
D.lgs.
231/2007

Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Le medesime comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata.

Divieto di comunicazione

Art. 39, D.lgs.
231/2007

E' fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

Deroghe

- Il divieto non impedisce la comunicazione tra professionisti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori.
- Nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione, che coinvolgano due o più professionisti, il divieto non impedisce la comunicazione tra i professionisti in questione.
- Il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione.



L'anonimato di chi segnala e lo sviluppo delle sos

Tutela del segnalante

Art. 38, D.lgs.
231/2007

- ❑ I **soggetti obbligati** e **gli organismi di autoregolamentazione** adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione.
- ❑ Il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto all'uopo delegato presso i soggetti obbligati sono responsabili della custodia degli atti e dei documenti in cui sono indicate le generalità del segnalante.
- ❑ In ogni fase del procedimento, **l'autorità giudiziaria** adotta le misure necessarie ad assicurare che l'identità del segnalante sia mantenuta riservata. In ogni caso, il nominativo del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento e la sua identità non può essere rivelata, a meno che l'Autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato ed assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante.

Sviluppo e approfondimenti dopo l'inoltro della sos

Art. 40,
comma 2,
D.lgs.
231/2007

Ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione, la UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia possono richiedere ulteriori informazioni al soggetto che ha effettuato la segnalazione ovvero ai soggetti, destinatari degli obblighi di cui al presente decreto, nonché alle Pubbliche amministrazioni, sui fatti oggetto di analisi o approfondimento.